

Aviva Valore Più Special

Contratto di Assicurazione

a Vita Intera a Premio unico Multiramo:

Unit Linked e con partecipazione agli utili



TARIFFA UO1L

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
Regolamento della Gestione Interna Separata;
Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- Glossario;
- Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

1. SCHEDA SINTETICA

Aviva Valore Più Special (Tariffa UO1L)

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Aviva Life S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Life S.p.A. è pari a Euro 29.794.801,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 25.480.080,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 4.314.721,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 207,38%.

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

Aviva Valore Più Special (Tariffa UO1L)

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è una combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra un Fondo Interno e la Gestione Interna Separata.

Per quanto riguarda la parte di Capitale investito nella Gestione Interna Separata, le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e possono rivalutarsi annualmente in base al Rendimento Finanziario della stessa. Pertanto il Capitale investito nella Gestione Interna Separata, fatte salve operazioni di Switch o Switch automatici e Riscatti parziali, non potrà mai diminuire nel corso della Durata del Contratto.

Per quanto riguarda invece il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente, le prestazioni previste dal Contratto sono espresse in Quote del Fondo stesso il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. **Pertanto il Contratto comporta dei rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.**

1.e) DURATA

La Durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di Riscatto totale trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a Premio unico con possibilità, trascorsi trenta giorni dalla Data di Decorrenza, di effettuare Versamenti aggiuntivi nel corso della Durata contrattuale.

L'importo minimo del Premio unico è pari ad Euro 10.000,00.

L'importo minimo degli eventuali Versamenti Aggiuntivi è pari ad Euro 5.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente investe i Premi versati al netto dei costi sia nella Gestione Interna Separata "LIFIN", sia in uno dei Fondi Interni Assicurativi offerti dal presente Contratto; il Premio verrà

ripartito tra Gestione Separata e il Fondo Interno Assicurativo scelto secondo quanto stabilito dal Contraente, nel rispetto del limite di investimento minimo nella Gestione Separata pari al 10% e, procedendo per multipli del 10%, fino ad un massimo del 50%.

L'investimento in un Fondo Interno Assicurativo si differenzia rispetto all'investimento in una Gestione Interna Separata per il grado di rischio, l'orizzonte temporale e la tipologia di attività finanziarie sottostanti. Per la parte investita nei Fondi Interni Assicurativi non è prevista alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo prestata dall'Impresa; **il Contraente assume, pertanto, il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi stessi.**

Per la parte di capitale investita nella Gestione Interna Separata, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato ed il consolidamento al Capitale medesimo della rivalutazione annua che resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente stesso.

In caso di decesso dell'Assicurato, il Contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari designati del Capitale caso morte pari al Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa, maggiorato di una percentuale variabile in base all'età dell'Assicurato stesso (Maggiorazione caso morte).

Una parte dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai Costi del Contratto, e pertanto tale parte non concorre alla formazione del Capitale investito.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili – limitatamente alla Gestione Interna Separata LIFIN -, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione G della Nota Informativa.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, con riferimento alla sola parte dei Premi investiti nella Gestione Interna Separata LIFIN, al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga ma nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 4 "**Limitazione della Maggiorazione caso morte**" delle Condizioni di Assicurazione, è previsto il pagamento del Capitale caso morte ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato;

3.2 OPZIONI CONTRATTUALI

- Opzione di rimborso dei premi versati attraverso l'erogazione di Prestazioni Ricorrenti (di seguito Opzione Prestazione Ricorrente): prevede che l'Impresa corrisponda al Contraente, per una durata pari a 10 anni, una Prestazione Ricorrente di importo predeterminato corrisposta con la periodicità di pagamento scelta dal Contraente al momento dell'attivazione dell'Opzione. Le Prestazioni Ricorrenti vengono disinvestite dai Premi investiti nei Fondi Interni Assicurativi e nella Gestione Interna Separata;
- Opzione Ribilanciamento Automatico: prevede che, ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di Assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di Switch automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale investito nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo scelto;
- Opzione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.

Per la parte di Capitale investito nella Gestione Interna Separata “LIFIN” , l’Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza, viene attribuito al Contratto l’importo dell’eventuale Rivalutazione annua. Tale importo deriva dall’applicazione al Capitale Assicurato del beneficio finanziario riconosciuto al Contratto, pari al rendimento finanziario della Gestione Interna Separata diminuito della Commissione di gestione. L’impresa di assicurazione potrebbe non applicare la commissione di gestione, in tutto o in parte, al fine di garantire il tasso minimo pari allo 0% e, in tal caso, si riserva di recuperare negli anni successivi il corrispondente importo non trattenuto (“Commissione Differita”). In ogni caso, al Contratto viene attribuito ogni anno un importo pari al 50% dell’eventuale Rivalutazione annua come sopra definita. L’eventuale Rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota Informativa ed al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE”, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

L’interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di Riscatto totale, comporta una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei Premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite nella Sezione B della Nota Informativa.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Artt. 3 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”, 14 “RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA”, 16 “OPZIONI CONTRATTUALI” delle Condizioni di Assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Per il presente Contratto, il grado di rischio finanziario varia in funzione della ripartizione del Capitale investito tra il Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente e la Gestione Interna Separata. Infatti, per la parte di Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo non è prevista alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo prestata dall’Impresa; **il Contraente assume, pertanto, il rischio finanziario connesso all’andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.**

4.1 RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Nello specifico, i rischi finanziari sopportati dal Contraente sono i seguenti:

- 1) ottenere un valore di riscatto inferiore ai Premi versati;
- 2) ottenere un Capitale Caso Morte inferiore ai Premi versati.

4.2 PROFILO DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI E DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Contratto presenta profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente e della Gestione Interna Separata. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata da IVASS, il profilo di rischio dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	PROFILO DI RISCHIO
Flex Moderato	Medio Basso
Flex Dinamico	Medio
Flex Aggressivo	Medio Alto

GESTIONE INTERNA SEPARATA	PROFILO DI RISCHIO
LIFIN	Basso

5. COSTI

L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei premi, **preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Sezione D della Nota informativa.**

I Costi prelevati dai Premi versati e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da Costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il dato non tiene conto degli eventuali Costi di overperformance e di Switch gravanti sugli OICR sottostanti i Fondi Interni Assicurativi e/o la Gestione Interna Separata, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

GESTIONE INTERNA SEPARATA "LIFIN" (profilo di rischio basso)

Età: Qualunque

Sesso: Qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 2%

Durata: Vita intera

PREMIO UNICO: EURO 15.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA: EURO 7.500,00		PREMIO UNICO: EURO 30.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA: EURO 15.000,00	
DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	2,45%	5	2,15%
10	1,93%	10	1,77%
15	1,75%	15	1,65%
20	1,66%	20	1,59%
25	1,61%	25	1,55%

(*) Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nella Gestione Interna Separata un minimo del 10% ed un massimo del 50% dell'importo del Premio unico.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO FLEX MODERATO (profilo di rischio Medio Basso)

Età: Qualunque

Durata: Vita intera

PREMIO UNICO: EURO 15.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NEL FONDO FLEX MODERATO: EURO 7.500,00		PREMIO UNICO: EURO 30.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NEL FONDO FLEX MODERATO: EURO 15.000,00	
DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	2,21%	5	2,17%
10	2,17%	10	2,16%
15	2,16%	15	2,15%
20	2,16%	20	2,15%
25	2,15%	25	2,15%

(*) Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto un minimo del 50% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio unico.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO FLEX DINAMICO (profilo di rischio Medio)

Età: Qualunque

Durata: Vita intera

PREMIO UNICO: EURO 15.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NEL FONDO FLEX DINAMICO: EURO 7.500,00		PREMIO UNICO: EURO 30.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NEL FONDO FLEX DINAMICO: EURO 15.000,00	
DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	2,38%	5	2,34%
10	2,34%	10	2,33%
15	2,33%	15	2,32%
20	2,33%	20	2,32%
25	2,32%	25	2,32%

(*) Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto un minimo del 50% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio unico.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO FLEX AGGRESSIVO (profilo di rischio Medio Alto)

Età: Qualunque

Durata: Vita intera

PREMIO UNICO: EURO 15.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NEL FONDO FLEX AGGRESSIVO: EURO 7.500,00		PREMIO UNICO: EURO 30.000,00 (*) PREMIO INVESTITO NEL FONDO FLEX AGGRESSIVO: EURO 15.000,00	
DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	2,59%	5	2,55%
10	2,55%	10	2,54%
15	2,54%	15	2,53%
20	2,54%	20	2,53%
25	2,53%	25	2,53%

(*) Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto un minimo del 50% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio unico.

6. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sezione sono rappresentati i seguenti dati relativi alla Gestione Interna Separata e ai Fondi Interni Assicurativi a cui possono essere collegate le prestazioni:

- il tasso di Rendimento Finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata LIFIN negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di Rendimento Minimo riconosciuto al Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
- il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai Fondi Interni Assicurativi. Il dato non è confrontato con quello di un parametro di riferimento denominato "Benchmark" in quanto i Fondi sono flessibili. Tali informazioni sono integrate con il tasso medio negli ultimi 3, 5 e 10 anni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "LIFIN"

(dati aggiornati al 31 dicembre 2016)

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO	TASSO DI INFLAZIONE
2012	3,51%	2,11%	4,64%	2,97%
2013	3,44%	2,04%	3,35%	1,17%
2014	3,50%	2,10%	2,08%	0,21%
2015	3,68%	2,28%	1,19%	-0,17%
2016	3,62%	2,22%	0,91%	-0,09%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi sono di nuova istituzione e flessibili pertanto non è possibile riportare il rendimento storico degli stessi e del Benchmark.

TASSO MEDIO DI INFLAZIONE		
ULTIMI 3 ANNI	ULTIMI 5 ANNI	ULTIMI 10 ANNI
-0,02%	0,81%	1,40%

7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
Alberto Vacca**



Data ultimo aggiornamento: 26 aprile 2017

2. NOTA INFORMATIVA

Aviva Valore Più Special (Tariffa UO1L)

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Di seguito si riportano le principali informazioni riguardanti l'Impresa con la quale è stipulato il presente Contratto.

Denominazione e forma giuridica: Aviva Life S.p.A.

Gruppo di appartenenza: società del gruppo assicurativo inglese AVIVA Plc.

Indirizzo della sede legale e della direzione generale: Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero verde: 800 894504

Sito internet: www.aviva.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com.

Aviva Life S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19305 del 31/3/1992. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, GARANZIE OFFERTE E RISCHI FINANZIARI

2. RISCHI FINANZIARI

Il presente Contratto nasce dalla combinazione di un'assicurazione con partecipazione agli utili le cui prestazioni sono collegate ai risultati finanziari di una Gestione Interna Separata dell'Impresa di Assicurazione e di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked in cui l'entità delle somme liquidabili è direttamente collegata alle variazioni del valore delle Quote di un Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente, Quote che, a loro volta, risentono dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei Fondi stessi.

Con la sottoscrizione del Contratto, pertanto, il Contraente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione del Capitale investito tra il Fondo Interno Assicurativo prescelto e la Gestione Interna Separata. Infatti, relativamente alla parte di Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. **Pertanto il Contraente si assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – di non ottenere, al momento del rimborso del Capitale maturato, la restituzione del Premi versati.**

In generale, per stimare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento;
- la sua liquidabilità;
- l'emittente;
- la divisa in cui è denominato;
- altri fattori fonte di rischi generali.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto ai rischi collegati all'andamento dei mercati nei quali investono gli OICR sottostanti ai Fondi (il cosiddetto **rischio generico o sistematico**).

La variabilità del Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata che investe prevalentemente in titoli di debito, è determinata in primo luogo dall'andamento dei tassi di interesse (c.d. **rischio di interesse**), che influenzano i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, condizionandone il rendimento.

In considerazione del fatto che i Fondi Interni Assicurativi sono principalmente investiti in OICR e che la Gestione Interna Separata ha un portafoglio composto da numerosi titoli obbligazionari di diversa natura, i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il **rischio emittente** e il **rischio specifico**) appaiono marginali per il presente Contratto, in quanto l'estrema diversificazione permessa dalla composizione dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata neutralizza quasi completamente tali rischi.

Gli investimenti nel presente Contratto risentono inoltre parzialmente del **rischio di liquidità**, inteso come l'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Il meccanismo di *"fair valuation"*, che permette lo smobilizzo dell'investimento ad un prezzo significativo per il Contraente, è garantito per la parte del Contratto collegata a Fondi Interni Assicurativi, dato che questi investono in strumenti finanziari e OICR liquidi e il valore delle Quote è calcolato giornalmente e può essere consultato su un quotidiano a diffusione nazionale e nel sito dell'Impresa di Assicurazione. Un intrinseco e dinamico meccanismo di *"fair valuation"* non è presente invece per la parte del Contratto collegata alla Gestione Interna Separata, dato che, per sua natura, quest'ultima opera secondo meccanismi che privilegiano il criterio del "costo storico" degli attivi detenuti in portafoglio rispetto al loro valore di mercato. Inoltre il Contratto, pur non prevedendo delle limitazioni temporali alla possibilità di richiedere il riscatto, una volta trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza, prevede dei Costi associati al rimborso del Capitale maturato nei primi anni di durata contrattuale.

Il **rischio cambio**, infine, non sussiste direttamente perché sia i Fondi Interni Assicurativi, sia la Gestione Interna Separata sono denominati in Euro. Potrebbe verificarsi indirettamente soltanto nel caso in cui i Fondi detengano in portafoglio OICR denominati o che investono in titoli denominati in valute diverse dall'Euro.

Non sono presenti altri fattori di rischio generale rilevanti per il Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei criteri di investimento dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata si rinvia alla lettura della successiva Sezione C.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative, indicate di seguito, sono operanti per tutta la Durata del Contratto.

La Durata del presente Contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Una parte dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai Costi del Contratto e, pertanto, tale parte non concorre alla formazione del Capitale maturato.

Per la parte di Capitale investito nella Gestione Interna Separata "LIFIN", l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, con le modalità indicate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione Differita non sarà recuperata totalmente. L'eventuale Rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Maggiori informazioni sono fornite al punto 5. "MODALITA' DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA" che segue ed al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Per la parte di Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi non è prevista alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo prestata dall'Impresa; **il Contraente assume, pertanto, il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.** Per maggiori informazioni si rimanda al precedente Punto 2 "RISCHI FINANZIARI".

L'Impresa, a fronte del versamento del Premio unico e di eventuali Versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere una Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa e della Maggiorazione caso morte.

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni del presente Contratto si rimanda all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La Maggiorazione caso morte viene prestata con le limitazioni previste all'Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE" delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore del Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, sia per l'applicazione delle spese indicate al successivo Punto 11. "COSTI".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

4. PREMI

L'importo del Premio unico da corrispondere all'Impresa è stabilito dal Contraente in funzione dei propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Il Premio unico deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato; l'importo minimo è pari ad Euro 10.000,00.

Trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 5.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare l'apposito Modulo disponibile presso il Soggetto Incaricato.

Non è possibile effettuare Versamenti aggiuntivi nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale del Contratto.

Si rinvia all'Art. 10 "PREMIO UNICO e VERSAMENTI AGGIUNTIVI" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.

Il versamento dei Premi deve essere effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Premi versati, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi in contanti.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto.

I Premi versati, al netto dei Costi riportati al successivo punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI", verranno investiti - secondo le percentuali stabilite dal Contraente - nella Gestione Interna Separata LIFIN e nel Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente tra i Fondi Interni Assicurativi associati al Contratto. In ogni caso la ripartizione scelta dal Contraente dovrà rispettare il limite di investimento minimo nella Gestione Separata pari al 10% e procedendo con multipli del 10%, fino ad un investimento massimo del 50%; ne consegue che l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo prescelto consisterà in multipli del 10% con un minimo del 50% fino ad un massimo del 90% dell'importo del Premio al netto dei Costi.

Il Contraente ha la possibilità di modificare la ripartizione prescelta come riportato all'Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" delle Condizioni di Assicurazione.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN viene eventualmente rivalutato dall'Impresa ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, nella misura e secondo le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Per maggiori informazioni circa la Gestione Interna Separata LIFIN si rimanda invece alla lettura del successivo Punto 8. "GESTIONE INTERNA SEPARATA" nonché al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza mensile.

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto, il Rendimento finanziario da attribuire al Contraente conseguito dalla Gestione Interna Separata LIFIN.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, con le modalità indicate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione Differita non sarà recuperata totalmente. L'importo relativo alle eventuali Rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente - aumentato delle "quote" di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi o switch e diminuito delle "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali o switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi - e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente. Ne consegue in particolare che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti dalle precedenti rivalutazioni.

Per una maggiore comprensione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Interna Separata LIFIN, si rinvia alla successiva Sezione G contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

Con riferimento alla sola parte dei premi investita nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo della Rivalutazione annua e della Commissione Differita:

Premio Unico Investito: Euro 10.000,00

	1° RICORRENZA ANNUA	2° RICORRENZA ANNUA	3° RICORRENZA ANNUA	4° RICORRENZA ANNUA	5° RICORRENZA ANNUA
Rendimento medio annuo della Gestione Separata(*)	0,95%	1,80%	1,40%	0,80%	1,70%
Commissione di gestione prevista	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Commissione di gestione applicata	0,95%	1,40%	1,40%	0,80%	1,40%
% Commissione Differita dell'anno da recuperare	-0,45%	0,00%	0,00%	-0,60%	0,00%
Commissioni Differite dell'anno da recuperare	-45,00	0,00	0,00	-60,12	0,00
Rivalutazione maturata nell'anno di riferimento	-	40,00	-	-	30,06
Commissione Differita recuperata	-	20,00	-	-	15,03
Commissione Differita da recuperare negli anni successivi	-45,00	-25,00	-25,00	-85,12	-70,09
Rivalutazione annua riconosciuta al Contraente	-	20,00(**)	-	-	15,03(**)
Capitale Assicurato	10.000,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.035,03

(*) I tassi di rendimento medio annuo sopra riportati hanno un fine meramente esemplificativo del meccanismo di applicazione delle commissioni di gestione e non impegnano in alcun modo l'Impresa.

(**) Al Capitale Assicurato viene attribuito l'importo minimo pari al 50% della Rivalutazione Annua.

6. VALORE DELLA QUOTA DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi è determinato giornalmente dall'Impresa al netto di qualsiasi onere a carico dello stesso.

Il Valore delle Quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" e sul sito internet www.aviva.it. L'Impresa si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi, l'Impresa di Assicurazione considererà, ai fini dell'applicazione delle Condizioni di Assicurazione, il Valore delle Quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo è espresso in Quote del Fondo stesso; l'ammontare del Capitale maturato nel Fondo Interno Assicurativo prescelto, ad una determinata data è pari al numero di Quote detenute nel Fondo stesso in pari data, moltiplicato per il Valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo.

7. OPZIONI CONTRATTUALI

Per maggiori dettagli relativi a tutte le Opzioni del Contratto si rimanda all'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI" delle Condizioni di Assicurazione.

7.1 OPZIONE DI RIMBORSO DEI PREMI VERSATI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RICORRENTI (di seguito PRESTAZIONI RICORRENTI)

L'Opzione prevede che per una durata fissa pari a 10 anni l'Impresa di Assicurazione eroghi al Contraente una Prestazione Ricorrente di importo e con la periodicità di pagamento scelte dallo stesso alla data di adesione all'Opzione.

L'Opzione non è gravata da nessuna spesa fissa.

Al momento dell'adesione all'Opzione il Contraente sceglie:

- la periodicità di pagamento delle Prestazioni Ricorrenti tra quelle previste: annuale, semestrale o trimestrale;
- la percentuale annua da applicare al Totale dei Premi Investiti tra quelle previste: 3% o 5%. Nel caso in cui la periodicità di pagamento prescelta sia semestrale o trimestrale ciascuna rata delle prestazioni ricorrenti sarà pari rispettivamente:
 - all'1,50% o al 2,50% del Totale dei Premi Investiti in caso di frazionamento semestrale;
 - allo 0,75% o all'1,25% del Totale dei Premi Investiti in caso di frazionamento trimestrale.

Per Totale dei Premi Investiti alla Data di riferimento si intende la somma dei Premi Investiti (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), diminuita dei Premi parzialmente riscattati e disinvestiti ed incrementata degli eventuali Versamenti aggiuntivi investiti, fino alla Data di riferimento.

Per Data di riferimento si intende il 10 del mese in cui ricade la ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale rispetto alla data di attivazione dell'Opzione.

L'Opzione è facoltativa ed attivabile, su richiesta del Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o nel corso della Durata del Contratto.

Nel corso della Durata del Contratto, il Contraente, rivolgendosi al Soggetto Incaricato e utilizzando l'apposito Modulo di richiesta Opzioni, potrà inoltre richiedere di:

- modificare la periodicità di pagamento prescelta o la percentuale annua da applicare al Totale dei Premi Investiti;
- disattivare l'Opzione;
- riattivare l'Opzione per una sola volta dopo che la precedente risulti disattivata, solo se la somma delle Prestazioni Ricorrente già liquidate nel corso della precedente Opzione non sia stata superiore al 50% del Totale dei Premi Investiti;
- riattivare l'Opzione per una sola volta dopo che la precedente risulti scaduta, solo se la somma delle Prestazioni Ricorrenti già liquidate nel corso della precedente Opzione non sia stata superiore al 50% del Totale dei Premi Investiti.

Nel caso di disattivazione e successiva riattivazione dell'Opzione, la durata dell'Opzione sarà pari a ulteriori 10 anni.

L'Opzione verrà disattivata o modificata purchè la richiesta pervenga almeno 30 giorni prima rispetto alla Data di riferimento; in caso contrario la disattivazione oppure la modifica verrà effettuata alla successiva Data di riferimento.

L'Impresa di Assicurazione non procederà alla liquidazione della Prestazione Ricorrente e l'Opzione verrà disattivata qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- l'importo della Prestazione Ricorrente risulti inferiore a Euro 75,00, a prescindere dalla periodicità di pagamento prescelta;
- nel caso in cui la somma delle Prestazioni Ricorrenti liquidate (calcolata tenendo conto di tutte le Prestazioni Ricorrenti già liquidate anche in caso di disattivazione dell'Opzione e di successiva riattivazione e comprendendo anche quella in fase di erogazione) dovesse superare il 50% del Totale dei Premi Investiti fino alla Data di Riferimento;
- il Capitale maturato alla Data di Riferimento maggiorato dell'imposta di bollo sia inferiore all'importo della Prestazione Ricorrente da erogare;
- alla Data di riferimento l'Impresa di Assicurazione o il Soggetto Incaricato abbiano già ricevuto la richiesta di liquidazione per decesso.

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione Prestazioni Ricorrenti e all'Opzione Ribilanciamento Automatico di cui al successivo punto 7.2.

7.2 OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

L'Opzione Ribilanciamento Automatico è facoltativa ed attivabile su richiesta del Contraente.

Il Ribilanciamento prevede che, ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di Assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di Switch Automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale maturato.

Per suddivisione del Capitale maturato si intende la ripartizione percentuale del Capitale maturato tra il Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente e la Gestione Interna Separata collegati al Contratto, come risulta dall'ultima tra le seguenti operazioni effettuate nel corso della Durata del Contratto:

- allocazione del Premio unico alla Data di decorrenza;
- riallocazione del Capitale maturato tramite un'operazione di Switch tra i Fondi Interni Assicurativi e/o la Gestione Interna Separata richiesta dal Contraente o derivante da una precedente operazione di Switch automatico o di disinvestimento relativa all'Opzione Prestazioni Ricorrenti.

Ogni Operazione di Ribilanciamento Automatico è gravata da una spesa fissa riportata al successivo Punto 11.1.3 "COSTI PER SWITCH".

L'Opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o, successivamente, nel corso della Durata del Contratto e rimane attiva per tutta la Durata del Contratto, fintanto che non viene disattivata dal Contraente. L'Opzione può essere attivata e disattivata anche più volte, rivolgendosi al Soggetto Incaricato e utilizzando l'apposito Modulo di richiesta Opzioni.

L'Opzione decade inoltre dalla Data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione o del Soggetto Incaricato.

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione Ribilanciamento Automatico e all'Opzione Prestazioni Ricorrenti di cui al precedente punto 7.1.

Successivamente ad ogni Switch automatico, l'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro 30 giorni una comunicazione denominata **Lettera informativa dello Switch** come riportato al successivo Punto 18.2 "SWITCH AUTOMATICO A SEGUITO DELL'ADESIONE ALL'OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO (FONDI INTERNI ASSICURATIVI/GESTIONE INTERNA SEPARATA)" che segue.

7.3 OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Trascorsi tre anni dalla Data di decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quelle dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI" delle Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

8 GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Contratto è collegato ad una Gestione Interna Separata, distinta dalle altre attività dell'Impresa, avente le seguenti caratteristiche:

- a) *denominazione*: GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN;
- b) *Codice (Ivass)*: 6;
- c) *Valuta di denominazione*: Euro;
- d) *finalità della Gestione*: la Gestione Interna Separata si pone come obiettivo l'ottenimento di un rendimento assicurativo lordo coerente con i tassi obbligazionari dei titoli di stato con durata 5-10 anni e comunque superiore al Rendimento Minimo Garantito contrattualmente;
- e) *periodo di osservazione*: il periodo di osservazione per la determinazione del Rendimento Finanziario è quello dei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della Data di Decorrenza;
- f) *composizione della Gestione*: la Gestione Interna Separata prevede un investimento prevalente in titoli di stato e titoli obbligazionari quotati di primari emittenti istituzionali con un rating Investment Grade. La Gestione Interna Separata inoltre investe in modo contenuto in titoli obbligazionari di emittenti privati, anche indirettamente attraverso OICR, sempre con rating Investment Grade. E' possibile un investimento residuale in azioni e/o in strumenti finanziari equivalenti (OICR o quote di SICAV);
- g) *conflitto di interessi*: la gestione può effettuare investimenti in strumenti finanziari, quote di fondi o Sicav emessi da Società del gruppo AVIVA plc. Si precisa, in ogni caso, che il peso percentuale dei summenzionati investimenti non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata, come risulta dalla seguente tabella:

0-5%	6-50%	51-100%
x		

- h) *stile gestionale adottato*: la Gestione Interna Separata ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi obbligazionari area EURO in un'ottica di medio periodo, nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita ai Contraenti e redditività degli attivi e tenuto conto delle mutevoli dinamiche dei mercati finanziari.

L'Impresa, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di Costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione LIFIN con un'altra Gestione Interna Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, l'Impresa provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Interna Separata LIFIN presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In particolare, saranno comunicate al Contraente le motivazioni e le conseguenze economiche che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche ed i criteri di investimento delle Gestioni Separate interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

La gestione degli attivi è attualmente delegata a Nuova Banca Marche, ma l'Impresa si riserva per il futuro la facoltà di individuare un gestore alternativo o di gestire direttamente le attività assegnate alla Gestione Interna Separata.

La Gestione Interna Separata LIFIN è annualmente sottoposta a certificazione da parte della Società di revisione PricewaterhouseCoopers - con sede in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano -, iscritta al n. 43 dell'Albo Consob, di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati al punto 3.2 "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FORME INDIVIDUALI LIFIN", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

9. FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contratto offre la possibilità di investire in un Fondo Interno Assicurativo tra quelli offerti dal presente Contratto, Fondi le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

L'Impresa determina il livello di rischio considerando numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza dei Fondi Interni Assicurativi, la volatilità relativa al valore delle quote dei Fondi stessi ed altri fattori di rischio quali, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio di interesse e di valuta.

Un'analisi esemplificativa del grado di rischiosità può essere comunque effettuata avendo presente la volatilità delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, negli ultimi tre anni, secondo la seguente tabella:

VOLATILITÀ QUOTE DEL FONDO NEGLI ULTIMI 3 ANNI	PROFILO DI RISCHIO
Da 25,00%	Molto alto
Da 20,00% a 24,99%	Alto
Da 12,00% a 19,99%	Medio alto
Da 8,00% a 11,99%	Medio
Da 0,51% a 7,99%	Medio basso
Fino a 0,50%	Basso

A tale proposito si precisa comunque che la determinazione di una rigorosa corrispondenza biunivoca tra un determinato profilo di rischio e i valori di un parametro prefissato, come appunto la volatilità, presenta non pochi profili di criticità, sostanzialmente riconducibili a quanto segue:

- il profilo complessivo di rischio dipende da una molteplicità di fattori, che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento in maniera più o meno correlata tra loro;
- i valori assunti dalla volatilità variano al variare del periodo storico di osservazione e quindi la definizione di classi di rischiosità "assolute" sarebbe conseguentemente soggetta a variazioni nel corso del tempo;
- la volatilità storica potrebbe essere diversa da quella attesa per il futuro;
- l'effettiva allocazione delle attività all'interno dei Fondi Interni Assicurativi non è costante nel tempo, ma può variare all'interno dei limiti consentiti dal Regolamento.

Nell'indicazione delle rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti la politica di gestione dei Fondi Interni Assicurativi i termini qualitativi utilizzati hanno il seguente significato generale:

TERMINI QUALITATIVI	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO
Principale	Maggiore di 70%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%
Residuale	Inferiore al 10%

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali dei Fondi Interni Assicurativi, posti i limiti definiti nel Regolamento dei Fondi.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO FLEX MODERATO

- a) denominazione: **Flex Moderato**.
- b) data di inizio operatività del Fondo ed eventuale data di chiusura: 05/07/2016.
- c) categoria: flessibile
- d) valuta di denominazione: Euro
- e) finalità dell'investimento: il Fondo ha come finalità quella di perseguire una crescita del capitale nel lungo termine, mediante un investimento prevalente in obbligazioni.
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni

- g) profilo di rischio: MEDIO BASSO, con una volatilità media annua attesa non superiore al 7,00%.
- h) composizione del portafoglio:
- principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in OICR appartenenti al comparto obbligazionario e monetario. È inoltre prevista la possibilità di investire in OICR del comparto azionario fino ad un massimo del 50% del portafoglio. Una parte residuale del fondo può rimanere in liquidità.
 - valuta di denominazione: gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle principali valute internazionali.
 - aree geografiche/mercati di riferimento: globale; il Fondo non si caratterizza per uno specifico mercato di riferimento e può investire in tutte le principali aree geografiche, compresi i paesi emergenti.
 - settori industriali e/o categorie di emittenti: le azioni sono prevalentemente di società ad elevata capitalizzazione ed appartenenti a diversi settori economici; le obbligazioni, di emittenti sia governativi sia privati, avranno una qualità creditizia media dei titoli non inferiore ad Investment grade.
 - specifici fattori di rischio:
 - Rischio di Cambio: il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione verso valute diverse dall'Euro può essere oggetto di copertura, al fine di attenuare il rischio di cambio.
 - Rischio di bassa capitalizzazione: il Fondo può investire in società Small e Mid Cap.
 - Rischio Paesi Emergenti: il Fondo può investire in titoli azionari di società quotate in paesi in via di sviluppo.
 - Rischio Rating: il Fondo può investire nel limite massimo del 5% in titoli di qualità inferiore alla categoria Investment grade o che non siano stati oggetto di Rating.
 - Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da Aviva: attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del fondo, la possibilità di investire anche in misura principale in questa tipologia di attivi.
- i) stile gestionale: lo stile gestionale si caratterizza per una ampia flessibilità nella definizione delle asset class in portafoglio e nel costante controllo del rischio ottenuto con un'ampia diversificazione degli strumenti di investimento. Il gestore del Fondo individua gli OICR oggetto di investimento sulla base di un processo disciplinato di selezione e monitoraggio basato sia su criteri quantitativi che qualitativi, nell'ambito di un ampio e diversificato universo di investimento. Il peso degli OICR viene modificato su base regolare in relazione alla strategia di investimento di ogni singolo Fondo e al contesto di mercato.
- j) parametro di riferimento (Benchmark): non previsto.
- k) destinazione dei proventi: il Fondo prevede la capitalizzazione dei proventi.
- l) modalità di valorizzazione delle Quote: il valore della quota del Fondo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo stesso. Per una descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote e di determinazione del patrimonio del Fondo, si rimanda alla lettura del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.
- m) Utilizzo degli strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. **La normativa assicurativa non consente l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

FONDO INTERNO ASSICURATIVO FLEX DINAMICO

- a) denominazione: **Flex Dinamico**.
- b) data di inizio operatività del Fondo ed eventuale data di chiusura: 05/07/2016
- c) categoria: flessibile.
- d) valuta di denominazione: Euro.
- e) finalità dell'investimento: il Fondo ha come finalità quella di perseguire una crescita del capitale nel lungo termine, mediante un investimento suddiviso in modo variabile tra obbligazioni e azioni.
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 8 anni.
- g) profilo di rischio: MEDIO, con una volatilità media annua attesa non superiore al 12,00%.

-
- h) composizione del portafoglio
- principali tipologie di strumenti finanziari: il Fondo investe in OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario. L'investimento in OICR del comparto azionario non può eccedere il 70% del portafoglio.
Una parte residuale del Fondo può rimanere in liquidità.
 - valuta di denominazione: gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle principali valute internazionali.
 - aree geografiche/mercati di riferimento: globale; il Fondo non si caratterizza per uno specifico mercato di riferimento e può investire in tutte le principali aree geografiche, compresi i paesi emergenti.
 - settori industriali e/o categorie di emittenti: le azioni sono prevalentemente di società ad elevata capitalizzazione ed appartenenti a diversi settori economici; le obbligazioni, di emittenti sia governativi sia privati, avranno una qualità creditizia media dei titoli non inferiore ad Investment grade.
 - specifici fattori di rischio:
 - Rischio di Cambio: il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione verso valute diverse dall'Euro può essere oggetto di copertura, al fine di attenuare il rischio di cambio.
 - Rischio di bassa capitalizzazione: il Fondo può investire in società Small e Mid Cap.
 - Rischio Paesi Emergenti: il Fondo può investire in titoli azionari di società quotate in paesi in via di sviluppo.
 - Rischio Rating: il Fondo può investire nel limite massimo del 5% in titoli di qualità inferiore alla categoria Investment grade o che non siano stati oggetto di Rating.
 - Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da Aviva: attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo, la possibilità di investire anche in misura principale in questa tipologia di attivi.
- i) stile gestionale: lo stile gestionale si caratterizza per una ampia flessibilità nella definizione delle asset class in portafoglio e nel costante controllo del rischio ottenuto con un'ampia diversificazione degli strumenti di investimento. Il gestore del Fondo individua gli OICR oggetto di investimento sulla base di un processo disciplinato di selezione e monitoraggio basato sia su criteri quantitativi che qualitativi, nell'ambito di un ampio e diversificato universo di investimento. Il peso degli OICR viene modificato su base regolare in relazione alla strategia di investimento di ogni singolo Fondo e al contesto di mercato.
- j) parametro di riferimento (Benchmark): non previsto.
- k) destinazione dei proventi: il Fondo prevede la capitalizzazione dei proventi.
- l) modalità di valorizzazione delle Quote: il valore della quota del Fondo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo stesso. Per una descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote e di determinazione del patrimonio del Fondo, si rimanda alla lettura del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.
- m) Utilizzo degli strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. **La normativa assicurativa non consente l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

FONDO INTERNO ASSICURATIVO FLEX AGGRESSIVO

- a) denominazione: **Flex Aggressivo**.
- b) data di inizio operatività del Fondo ed eventuale data di chiusura: 21/07/2016
- c) categoria: flessibile.
- d) valuta di denominazione: Euro.
- e) finalità dell'investimento: il Fondo ha come finalità quella di perseguire una crescita del capitale nel lungo termine, mediante un investimento suddiviso in modo variabile tra obbligazioni e azioni.
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 9 anni
- g) profilo di rischio: MEDIO ALTO, con volatilità media annua attesa non superiore al 20,00%.

-
- h) composizione del portafoglio
- principali tipologie di strumenti finanziari: il Fondo investe in OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario. L'investimento in OICR del comparto azionario non può eccedere il 90% del portafoglio.
Una parte residuale del Fondo può rimanere in liquidità.
 - valuta di denominazione: gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle principali valute internazionali.
 - aree geografiche/mercati di riferimento: globale; il Fondo non si caratterizza per uno specifico mercato di riferimento e può investire in tutte le principali aree geografiche, compresi i paesi emergenti.
 - settori industriali e/o categorie di emittenti: le azioni sono prevalentemente di società ad elevata capitalizzazione ed appartenenti a diversi settori economici; le obbligazioni, di emittenti sia governativi sia privati, avranno una qualità creditizia media dei titoli non inferiore ad Investment grade.
 - specifici fattori di rischio:
 - Rischio di Cambio: il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione verso valute diverse dall'Euro può essere oggetto di copertura, al fine di attenuare il rischio di cambio.
 - Rischio di bassa capitalizzazione: il Fondo può investire in società Small e Mid Cap.
 - Rischio Paesi Emergenti: il Fondo può investire in titoli azionari di società quotate in paesi in via di sviluppo.
 - Rischio Rating: il Fondo può investire nel limite massimo del 5% in titoli di qualità inferiore alla categoria Investment grade o che non siano stati oggetto di Rating.
 - Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da Aviva: attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del fondo, la possibilità di investire anche in misura principale in questa tipologia di attivi.
- i) stile gestionale: lo stile gestionale si caratterizza per una ampia flessibilità nella definizione delle asset class in portafoglio e nel costante controllo del rischio ottenuto con un'ampia diversificazione degli strumenti di investimento. Il gestore del Fondo individua gli OICR oggetto di investimento sulla base di un processo disciplinato di selezione e monitoraggio basato sia su criteri quantitativi che qualitativi, nell'ambito di un ampio e diversificato universo di investimento. Il peso degli OICR viene modificato su base regolare in relazione alla strategia di investimento di ogni singolo Fondo e al contesto di mercato.
- j) parametro di riferimento (Benchmark): non previsto.
- k) destinazione dei proventi: il Fondo prevede la capitalizzazione dei proventi.
- l) modalità di valorizzazione delle Quote: il valore della quota del Fondo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo stesso. Per una descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote e di determinazione del patrimonio del Fondo, si rimanda alla lettura del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.
- m) Utilizzo degli strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. **La normativa assicurativa non consente l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

10. CREDITI D'IMPOSTA

Gli eventuali crediti d'imposta maturati dall'Impresa attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi Interni Assicurativi saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti. Attualmente gli attivi nei quali sono investiti i Fondi Interni Assicurativi non maturano alcun credito d'imposta.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE

11. COSTI

11.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

11.1.1 Costi gravanti sui premi

Spesa fissa

Dal Premio Unico corrisposto e da ogni Versamento aggiuntivo viene trattenuta una spesa fissa pari a Euro 50,00.

Costi di caricamento

Sull'importo del Premio Unico e degli eventuali Versamenti aggiuntivi, ognuno calcolato a sé stante ed al netto della spesa di cui al precedente paragrafo, vendono applicati i seguenti caricamenti:

- Caricamento del 3,50% sul premio al netto della spesa fissa, per la parte di premio Unico o di Versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
- Nessun Caricamento per la parte di premio Unico o di Versamenti aggiuntivi investita nel Fondo Interno.

11.1.2 Costi per Riscatto

Riscatto totale

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Data di Decorrenza per il premio Unico e dalla data di investimento per i singoli Versamenti aggiuntivi:

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA	PENALITÀ DI RISCATTO
Fino ad 1 anno	3,80%
Fino a 2 anni	3,50%
Fino a 3 anni	2,50%
Fino a 4 anni	2,00%
Fino a 5 anni	1,00%
Da 6 anni in poi	0,00%

Il valore di riscatto viene disinvestito proporzionalmente alla suddivisione tra Fondo Interno Assicurativo e Gestione Interna Separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale con applicazione di un'ulteriore spesa fissa a carico del Contraente pari a Euro 10,00 per ogni riscatto parziale.

11.1.3 Costi per Switch

Non sono previsti Costi in caso di Switch predisposti dal Contraente.

Nel caso in cui il Contraente aderisca all'Opzione Ribilanciamento Automatico, ogni operazione di ribilanciamento effettuato dall'Impresa è gravata da una spesa fissa pari ad Euro 5,00.

11.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

11.2.1 Costo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata

L'Impresa preleva dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata una Commissione di gestione pari all'1,40% annuo.

La Commissione di gestione potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito. La Commissione di gestione annua non trattenuta ("percentuale della Commissione differita") verrà recuperata negli anni successivi da parte dell'Impresa secondo quanto riportato al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

11.2.2 Costo delle coperture assicurative previste dal Contratto

Il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% annuo ed è incluso nella Commissione di gestione di cui al punto precedente.

11.2.3 Altri Costi gravanti sulla Gestione Interna Separata

L'Impresa preleva dei Costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali Costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo esemplificativo, nel corso dell'ultimo anno, l'impatto sul rendimento di tali Costi è stato pari allo 0,014%.

11.3 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

11.3.1 Remunerazione dell'Impresa di Assicurazione

L'Impresa applica ai Fondi Interni Assicurativi una commissione di gestione su base annua pari alle seguenti percentuali:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	% COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
Flex Moderato	1,50%
Flex Dinamico	1,65%
Flex Aggressivo	1,80%

La commissione di gestione è trattenuta giornalmente dall'Impresa ed incide pertanto sul Valore delle Quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo, che viene pubblicato al netto di tale costo.

I Fondi Interni Assicurativi non prevedono alcuna commissione di performance.

11.3.2 Costo delle coperture assicurative previste dal Contratto

Il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione di cui al punto precedente.

11.3.3 Costi relativi all'acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni Assicurativi

La disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi sono investite in quote di OICR. Sui Fondi Interni Assicurativi gravano quindi indirettamente anche i Costi relativi a tali strumenti finanziari: la percentuale massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR è pari a al 2,50% su base annua.

Gli OICR utilizzati, per i quali siano stati stipulati accordi di riconoscimento di utilità, prevedono la retrocessione di parte delle commissioni di gestione applicate, come specificato al successivo Punto 26 "CONFLITTO DI INTERESSI".

Non sono previste commissioni di sottoscrizione e rimborso sugli OICR sottostanti.

Gli OICR sottostanti possono prevedere delle commissioni di overperformance.

11.3.4 Altri costi

Fermo restando i Costi precedentemente descritti, sono a carico dei Fondi Interni Assicurativi anche i seguenti oneri:

- gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- le spese di pubblicazione del Valore delle Quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione, come risulta dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

Si precisa altresì che sui Fondi Interni Assicurativi possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono

il Valore delle relative Quote quali, ad esempio, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i Costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività dei Fondi Interni Assicurativi non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Si rinvia al successivo Punto 28. "TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" per la quantificazione storica dei Costi di cui sopra.

* * *

Di seguito si riporta la Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

QUOTA PARTE PERCEPITA DALL'INTERMEDIARIO
47,61%

12. SCONTI

Non sono previsti sconti per il presente Contratto.

13. REGIME FISCALE - LEGALE

13.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I Premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986).

13.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte) di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- gli importi previsti dall'Opzione Prestazioni Ricorrenti, sono assoggettati al momento dell'erogazione, in capo al Beneficiario della prestazione, all'imposta sostitutiva di cui al punto successivo soltanto se in tale momento sia determinabile con certezza un Rendimento Finanziario del Contratto. In caso contrario, tali importi verranno eventualmente assoggettati all'imposta sostitutiva in occasione della liquidazione del Riscatto totale o parziale, del Capitale a seguito della morte dell'Assicurato o del Capitale a scadenza, restando quindi la tassazione a carico del soggetto percettore.;
- sul Rendimento Finanziario maturato:
 - a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
 - b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è

soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

13.3 IMPOSTA DI BOLLO

I rendiconti relativi al presente Contratto, ad eccezione di particolari casi di esenzione previsti dalla normativa e limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo pari al 2 per mille e, solo se il Contraente non è una persona fisica, con un limite massimo di Euro 14.000,00.

L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo esso avvenga, compreso il caso di Recesso ma escluso quello degli importi erogati in applicazione dell'Opzione Prestazioni Ricorrenti. L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro rata temporis.

13.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

13.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

14. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

14.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti Incaricati del collocamento. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il Premio Unico e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato (Data di Conclusione).

La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

14.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Conclusione (c.d. Data di Decorrenza).

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo una **Lettera Contrattuale di Conferma** al Contraente.

14.3 INVESTIMENTO DEI PREMI VERSATI

Ai fini della determinazione del numero di Quote, in relazione alla parte dei Premi versati destinati al Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente, vale quanto segue:

TIPOLOGIA DI PREMIO	PREMIO INVESTITO	DATA DI RIFERIMENTO
Premio unico	Premio versato diminuito delle spese riportate al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".	Il premio investito è diviso per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente relativo al quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di Conclusione del Contratto.
Versamenti aggiuntivi	Il Premio investito è pari al Versamento Aggiuntivo corrisposto diminuito delle spese riportate al precedente punto 11.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".	Il Premio investito derivante dal Versamento aggiuntivo viene diviso per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo scelto dal Contraente relativo al quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito sul conto corrente del Contraente.

In relazione, invece, all'investimento della parte dei Premi versati destinati alla Gestione Interna Separata LIFIN, vale quanto segue:

TIPOLOGIA DI PREMIO	PREMIO INVESTITO	DATA DI RIFERIMENTO
Premio unico	Premio versato, diminuito delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".	Il Premio è investito il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Conclusione del Contratto.
Versamenti aggiuntivi	Il Premio investito è pari al Versamento aggiuntivo corrisposto diminuito delle spese riportate al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".	Il Premio derivante dal Versamento aggiuntivo viene investito il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito sul conto corrente del Contraente.

14.4 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 90 anni (età assicurativa).

È possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra i 18 anni (età anagrafica) e 90 anni (età assicurativa).

Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla Decorrenza e alla Durata delle coperture assicurative si rinvia agli Articoli: 6 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO", 7 "DECORRENZA DEL CONTRATTO", 9 "DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ" e 12 "DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO" delle Condizioni di Assicurazione.

15. LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

A seguito del pagamento del Premio unico, l'Impresa trasmetterà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il Premio corrisposto e il Premio investito alla Data di Decorrenza;
- la data di incasso del premio e la Data di Decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo);
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nel Fondo Interno Assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo l'Impresa trasmetterà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento aggiuntivo**, con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte dell'Impresa;
- la data di incasso e di investimento del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale;
- in caso di decesso dell'Assicurato.

17. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere il valore di Riscatto totale.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere anche la liquidazione del riscatto in misura parziale, disinvestendo solo parte del Capitale maturato.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la Quota residua del Capitale maturato.

La richiesta di riscatto è irrevocabile.

Non è possibile eseguire riscatti parziali nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per la determinazione dei valori di Riscatto totale e parziale si rimanda all'Art. 15 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia all'Art. 15 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Interna Separata.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad:

Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano

Numero verde 800 894504

Fax 02/2775490

E-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Occorre tenere presente che il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione - relative ai Fondi Interni Assicurativi, sia per l'incidenza dei Costi di cui al precedente punto 11. "COSTI", sia per l'applicazione delle penalità di riscatto. Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Relativamente alla sola parte di Premio unico investita nella Gestione Interna Separata, per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti, a titolo di esempio, per ciascun anno il Premio unico versato con il corrispondente valore di riscatto, entrambi riportati nel Progetto esemplificativo contenuto nella successiva Sezione G.

Nel Progetto Esemplificativo personalizzato consegnato al Contraente al più tardi nel momento in cui lo stesso è informato che il Contratto è concluso, verranno indicati i valori di riscatto puntuali per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata.

18. OPERAZIONI DI SWITCH

18.1 SWITCH TRA GESTIONE INTERNA SEPARATA E/O FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi nel corso della Durata del Contratto, sottoscrivendo l'apposito Modulo disponibile presso il Soggetto Incaricato.

L'Impresa di Assicurazione informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello stesso, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione alla data dello Switch (espresso in Euro);
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - valore delle Quote;
 - numero di Quote vendute ed acquistate.

Il presente Contratto prevede la possibilità di effettuare Switch con le seguenti limitazioni:

- Switch tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi (e viceversa): è possibile effettuare lo Switch trascorso un anno dalla Data di decorrenza. E' consentito un solo Switch per ogni annualità di Contratto. Non è possibile eseguire lo Switch nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto.
- Switch tra i Fondi Interni Assicurativi: è possibile eseguire lo Switch tra Fondi Interni Assicurativi trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza senza alcuna limitazione in termini di numerosità all'interno dell'anno di polizza. Non è possibile effettuare lo Switch nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto. Sul medesimo Contratto non potranno essere attivi contemporaneamente due o più Fondi Interni Assicurativi; lo Switch tra Fondi presuppone quindi il disinvestimento totale del Capitale maturato nel Fondo che si intende sostituire e il reinvestimento totale del Capitale maturato nel nuovo Fondo Interno prescelto.

18.2 SWITCH AUTOMATICO A SEGUITO DELL'ADESIONE ALL'OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO (FONDI INTERNI ASSICURATIVI/GESTIONE INTERNA SEPARATA)

A seguito dell'attivazione dell'Opzione Ribilanciamento Automatico l'Impresa di Assicurazione effettua degli Switch automatici. Le operazioni di Switch automatico vengono effettuate ad ogni ricorrenza annua rispetto alla data di adesione all'Opzione.

La descrizione del meccanismo di funzionamento dell'Opzione è riportata al precedente punto 7.2 "OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO".

L'Impresa di Assicurazione, nel caso effettui una o più operazioni di Switch automatico, trasmette al Contraente entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato lo Switch automatico, una comunicazione per informarlo dell'avvenuta operazione.

In ogni caso, dopo l'Operazione di Switch e nel rispetto dell'investimento per multipli del 10% di cui al precedente punto 4 "PREMI":

- **almeno il 10% del Capitale maturato deve rimanere investito nella Gestione Interna Separata;**
- **almeno il 50% del Capitale maturato deve rimanere investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto;**
- **deve essere attivo esclusivamente un Fondo Interno Assicurativo.**

Per maggiori informazioni relativamente alle Operazioni di Switch si rimanda all'Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" delle Condizioni di Assicurazione.

19. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della Revoca della Proposta - Certificato in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

20. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - al seguente indirizzo:

*Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano.*

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio unico versato;

-
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa a partire dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. parte del Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata LIFIN;
 2. parte del Premio unico destinata al Fondo Interno Assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza relative al solo Premio versato nel Fondo Interno Assicurativo.

21. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

21.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata all'Art. 19 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

Per una più veloce gestione della liquidazione è opportuno fornire un numero telefonico e una e-mail di contatto. Per ulteriori informazioni in merito alla documentazione da produrre è possibile contattare il numero verde 800.894504.

21.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

22. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

23. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

24. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

*Aviva Life S.p.A. – Servizio Reclami
Servizio reclami
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano
Fax 02 2775 245
reclami_vita@aviva.com.*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

*IVASS
Via del Quirinale 21- 00187 Roma
Fax 06.42133.353/745 - Numero verde 800-486661*

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

25. INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

L'Impresa trasmette al Contraente in occasione della trasmissione dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa illustrato successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.

Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa di Assicurazione trasmetterà su supporto cartaceo le comunicazioni nel corso della durata contrattuale relative al presente Contratto, salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico. Il consenso può essere reso al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della Durata contrattuale.

Nel caso in cui il Contraente abbia prestato il consenso, riceverà all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato una Lettera informativa contenente la password per accedere all'Area Clienti dove tali comunicazioni verranno messe a disposizione, nella sezione a Lui riservata. Il Contraente riceverà un avviso al Suo indirizzo di posta elettronica, nei termini contrattualmente previsti, ogni qualvolta una comunicazione verrà caricata in tale sezione.

Il Contraente potrà revocare tale consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella Lettera informativa.

Nel caso in cui il Contraente revochi il consenso, l'invio in formato cartaceo avverrà dalla prima comunicazione successiva al 30° giorno dalla data di ricevimento della richiesta di revoca del consenso. Il Contraente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni previste nel corso della Durata contrattuale in formato elettronico anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto tramite l'Area Clienti.

L'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare appena concluso – anno di riferimento - l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali:

1. cumulo dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) dalla conclusione del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento e valore del Capitale maturato sempre al 31 dicembre dell'anno precedente;

-
2. dettaglio dei Versamenti aggiuntivi versati nell'anno di riferimento;
 3. valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 4. relativamente ai Fondi Interni Assicurativi: numero e Controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate, a seguito di operazioni di Switch nell'anno di riferimento;
 5. relativamente alla Gestione Separata LIFIN: Capitale maturato trasferito, a seguito di operazioni di Switch nell'anno di riferimento;
 6. valore del Capitale maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 7. valore di riscatto maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 8. relativamente al Capitale maturato nella Gestione Interna Separata LIFIN:
 - il Tasso annuo di Rendimento Finanziario, calcolato alla ricorrenza annua del Contratto nell'anno di riferimento;
 - la Commissione di gestione;
 - la Rivalutazione annua delle prestazioni;
 - Importo totale delle Commissioni differite da recuperare
 9. relativamente al Capitale maturato nei Fondo Interno Assicurativo, l'aggiornamento all'anno di riferimento dei dati storici riportati nella Sezione F della presente Nota Informativa, in particolare:
 - dei dati di rischio/rendimento dei Fondi,
 - dei Costi effettivi (TER) fatti registrare dai Fondi,
 - del Turnover di portafoglio dei Fondi.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente una comunicazione qualora, nel corso della Durata del Contratto, il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali e Switch, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

L'Impresa mette a disposizione dei Contraenti, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Fascicolo informativo, i rendiconti periodici della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi, nonché il Regolamento degli stessi, sul proprio sito Internet (www.aviva.it).

26. CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa è dotata di una procedura per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l'operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l'Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:

- si astenga dall'effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
- valuti l'eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
- effettui operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astenga dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva Life S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi del Gruppo Aviva.

Le Società del Gruppo Aviva detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del capitale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva sia da Società del Gruppo Banca Popolare di Bari;
- relativamente alla Gestione Interna Separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione.
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, la Banca Popolare di Bari S.c.p.A. svolge per conto di Aviva Life la funzione di intermediario negoziatore per la compravendita di determinate tipologie di attivi;
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale dei Fondi Interni Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l'Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

F. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

27. DATI STORICI DI RENDIMENTO E DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi sono di nuova istituzione e flessibili pertanto non è possibile riportare i dati storici di rendimento degli stessi, il Benchmark nonché i dati di volatilità relativi all'ultimo anno solare.

La volatilità attesa dei Fondi Interni Assicurativi dichiarata ex ante non sarà superiore a:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	VOLATILITÀ Ex ANTE
Flex Moderato	7,00%
Flex Dinamico	12,00%
Flex Aggressivo	20,00%

28. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è l'indicatore che fornisce la misura totale dei Costi che hanno gravato sul patrimonio medio dei Fondi. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei Costi posti a carico dei Fondi, compresi quelli sostenuti indirettamente attraverso l'eventuale investimento negli OICR sottostanti ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno.

Il rapporto percentuale, riferito agli ultimi tre anni, tra il totale dei Costi posti a carico dei Fondi e il patrimonio medio rilevato nell'anno solare di riferimento (c.d. T.E.R.) non è riportato, in virtù del fatto che i Fondi sono di nuova istituzione.

29. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi. È determinato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e del disinvestimento delle quote dei Fondi e il patrimonio netto medio rilevato nel corso dello stesso anno.

Il tasso di movimentazione del portafoglio dei Fondi (c.d. turnover), relativo a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, non è riportato in quanto i Fondi sono di nuova istituzione.

G. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI RELATIVA ALLA SOLA PARTE DI CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

La presente elaborazione relativa alla sola parte di Capitale investito nella Gestione Interna Separata LI-FIN viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

1. il tasso di **Rendimento Minimo Garantito** contrattualmente, pari allo 0% annuo;
2. **una ipotesi** di Rendimento Finanziario costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00% al quale si sottrae una Commissione di gestione pari al 1,40%.

I valori sviluppati in base al **Rendimento Minimo Garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "LIFIN"

Il Progetto esemplificativo è stato elaborato ipotizzando che l'investimento nella Gestione Interna Separata sia pari al 40% del Premio unico versato.

IN BASE AL:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio unico versato: Euro 15.000,00
- Premio unico versato nella Gestione Interna Separata: Euro 7.500,00
- Capitale investito nella Gestione Interna Separata: Euro 7.213,38
- Tasso di Rendimento Minimo Garantito: 0%
- Durata: 10 anni (**)
- Età dell'Assicurato: 45
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Spesa fissa: Euro 50,00 di cui Spesa fissa prelevata dal Premio unico versato nella Gestione Interna Separata LIFIN: Euro 10,00
- Caricamento percentuale sul Premio unico: 3,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO VERSATO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	CAPITALE CASO MORTE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	VALORE DI RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN ALLA FINE DELL'ANNO
1	€ 7.500,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 6.960,91
2	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.033,04
3	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.069,11
4	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.141,24
5	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.213,38
6	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.213,38
7	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.213,38
8	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.213,38
9	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 8.656,05	€ 7.213,38
10	€ 0,00	€ 7.213,38	€ 7.934,71	€ 7.213,38

Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le Prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, non è garantito il recupero del premio versato.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio unico versato: Euro 15.000,00
- Premio unico versato nella Gestione Interna Separata: Euro 7.500,00
- Capitale investito nella Gestione Interna Separata: Euro 7.213,38
- Tasso di rendimento: 2,00%
- Commissione di gestione: 1,40%
- Beneficio finanziario: 0,60%
- Durata(*): 10 anni
- Età dell'Assicurato: 45
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Spesa fissa: Euro 50,00 di cui Spesa fissa prelevata dal Premio unico versato nella Gestione Interna Separata LIFIN: Euro 10,00
- Caricamento percentuale sul Premio unico: 3,50%

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

ANNI TRASCORSI	PREMIO VERSATO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	CAPITALE CASO MORTE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	VALORE DI RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN ALLA FINE DELL'ANNO
1	€ 7.500,00	€ 7.256,66	€ 8.707,99	€ 7.002,67
2	€ 0,00	€ 7.300,20	€ 8.760,23	€ 7.117,69
3	€ 0,00	€ 7.344,00	€ 8.812,80	€ 7.197,12
4	€ 0,00	€ 7.388,06	€ 8.865,67	€ 7.314,18
5	€ 0,00	€ 7.432,39	€ 8.918,87	€ 7.432,39
6	€ 0,00	€ 7.476,98	€ 8.972,38	€ 7.476,98
7	€ 0,00	€ 7.521,84	€ 9.026,21	€ 7.521,84
8	€ 0,00	€ 7.566,98	€ 9.080,37	€ 7.566,98
9	€ 0,00	€ 7.612,38	€ 9.134,85	€ 7.612,38
10	€ 0,00	€ 7.658,05	€ 8.423,86	€ 7.658,05

Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le Prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
Alberto Vacca**



Data ultimo aggiornamento 26 aprile 2017

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Aviva Valore Più Special (Tariffa UO1L)

Art. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva Life S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi del Gruppo Aviva.

Le Società del Gruppo Aviva detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del capitale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo Banca Popolare di Bari;
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, la Banca Popolare di Bari S.c.p.A. svolge per conto di Aviva Life la funzione di intermediario negoziatore per la compravendita di determinate tipologie di attivi;

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Art. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **fermo restando le esclusioni indicate al successivo Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE"** -, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato dall'Impresa come somma dei seguenti importi:

- a) il Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- b) le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata, entrambe effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- c) le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;

d) il Controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa.

Le modalità e la misura applicata per la rivalutazione degli importi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riportate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Il Capitale caso morte è pari al Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, aumentato della Maggiorazione caso morte calcolata dall'Impresa moltiplicando il Capitale maturato stesso per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
fino a 40 anni	30,00%
da 41 anni a 54 anni	20,00%
da 55 anni a 64 anni	10,00%
oltre 64 anni	2,00%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di Conclusione e la Data di Decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il versamento del Premio unico, l'Impresa restituisce al Contraente l'intero Premio corrisposto.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di Decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella verranno applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo di cui alla lettera d) che precede;
- per la parte investita nella Gestione Interna Separata: si considerano i Premi investiti (Premio unico più eventuali Versamenti aggiuntivi) confluiti nella Gestione Interna separata.

Il valore del Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, sia per l'applicazione delle spese previste dal Contratto riportate al successivo Art. 11 "SPESE".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la Prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Art. 4 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE

La Maggiorazione caso morte, descritta al precedente Punto 3.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO", **non sarà riconosciuta ai Beneficiari** qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza;**
- avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;**
- sia causato da:**
 - **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto;
 - **stato di ubriachezza/ebbrezza:**

- qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
- in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio** e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- **decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato.** La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

In questi casi la Compagnia corrisponde, in luogo del Capitale maturato incrementato dalla Maggiorazione caso morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di Decorrenza.

Art. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

Art. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il Premio unico. La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

Art. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni, di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Conclusione del Contratto (c.d. Data di Decorrenza).

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo al Contraente una **Lettera contrattuale di Conferma**.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione. Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

*Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano.*

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio unico versato;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa a partire dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 - parte del Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata LIFIN;
 - parte del Premio unico destinata al Fondo Interno Assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza relative al solo Premio versato nel Fondo Interno Assicurativo.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 9 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

La Durata del Contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione prevista - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 90 anni (età assicurativa).

È possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra i 18 anni (età anagrafica) e i 90 anni (età assicurativa).

L'età assicurativa è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori ai 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori ai 6 mesi.

Art. 10 PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'importo del Premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni.

Il Premio unico viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato; l'importo minimo è pari a Euro 10.000,00.

Trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 5.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il relativo Modulo disponibile presso il Soggetto Incaricato.

Il Premio unico, al netto dei Costi riportati al successivo Punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI", verrà ripartito tra Gestione Interna Separata "LIFIN" e Fondo Interno Assicurativo secondo le percentuali scelte dal Contraente nel rispetto, comunque, di un investimento minimo nella Gestione Separata pari al 10% e, procedendo con multipli del 10%, fino ad un massimo del 50%; ne consegue che, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo prescelto consisterà in multipli del 10% con un minimo del 50% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio al netto dei Costi.

Il Contraente potrà scegliere liberamente il Fondo Interno Assicurativo – tra quelli offerti dal presente Contratto - nel quale investire una parte del Premio; in ogni caso il Contraente potrà scegliere un solo Fondo Interno Assicurativo; tale Fondo potrà poi essere sostituito secondo quanto riportato al successivo Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" ma, in ogni caso, sul medesimo Contratto potrà essere attivo un solo Fondo Interno alla volta.

Il Versamento aggiuntivo, al netto dei Costi riportati al successivo Punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI", verrà ripartito tra la Gestione Interna Separata "LIFIN" e il Fondo Interno Assicurativo attivo al momento del versamento sulla base dell'ultima ripartizione scelta dal Contraente.

Non è possibile effettuare Versamenti aggiuntivi nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale del Contratto.

In ogni caso, il Contraente ha la possibilità di modificare la ripartizione tra la Gestione Separata e il Fondo Interno prescelta come riportato all'Art. 17 "OPERAZIONE DI SWITCH" che segue.

Relativamente alla parte di Premio unico e di Versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione Interna Separata, nel caso in cui il Contraente indichi un importo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto in caso di Premio unico, o del pagamento del Versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo;
- verranno applicate in caso di Riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 15 "RISCATTO".

I Premi (Premio unico e Versamenti aggiuntivi) devono essere corrisposti mediante procedura di addebito sul conto corrente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Premi versati, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi in contanti.

A seguito del pagamento del Premio unico, l'Impresa trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, la **Lettera contrattuale di Conferma** contenente le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il Premio corrisposto e il Premio investito alla Data di Decorrenza;
- la data di incasso del Premio e la Data di Decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo);
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nel Fondo Interno Assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo l'Impresa invia al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una comunicazione denominata **Lettera di Conferma Versamento aggiuntivo**, con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte dell'Impresa;
- la data di incasso e di investimento del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nel Fondo Interno Assicurativo;

-
- relativamente al Capitale investito nel Fondo interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

L'Impresa trasmette al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare – anno di riferimento - l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) dalla conclusione del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento e valore del Capitale maturato sempre al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio degli eventuali Versamenti aggiuntivi versati nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi: numero e Controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate, a seguito di operazioni di Switch nell'anno di riferimento;
- relativamente alla Gestione Interna Separata LIFIN: Capitale maturato trasferito, a seguito di operazioni di Switch nell'anno di riferimento;
- valore del Capitale maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- valore di riscatto maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- relativamente al Capitale maturato nella Gestione Interna Separata LIFIN:
 - il Tasso annuo di Rendimento Finanziario, calcolato alla ricorrenza annua del Contratto nell'anno di riferimento;
 - la Commissione di gestione;
 - la Rivalutazione annua delle prestazioni;
 - Importo totale delle Commissioni differite da recuperare;
- relativamente al Capitale maturato nei Fondo Interno Assicurativo, l'aggiornamento all'anno di riferimento dei dati storici riportati nella Sezione F della presente Nota Informativa, in particolare:
 - dei dati di rischio/rendimento dei Fondi,
 - dei Costi effettivi (TER) fatti registrare dai Fondi,
 - del Turnover di portafoglio dei Fondi.

Art. 11 SPESE

11.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI

Spesa fissa

Dal Premio unico corrisposto e da ogni Versamento aggiuntivo viene trattenuta una spesa fissa pari a Euro 50,00.

Costi di caricamento

Sull'importo del Premio Unico e degli eventuali Versamenti aggiuntivi, ognuno calcolato a sé stante ed al netto della spesa di cui al precedente paragrafo, vendono applicati i seguenti caricamenti:

- Caricamento del 3,50% sul Premio Unico al netto della spesa fissa, per la parte di Premio Unico o di Versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
- Nessun Caricamento per la parte di Premio Unico o di Versamenti aggiuntivi investita nel Fondo Interno.

11.2 COSTO APPLICATO MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata una Commissione di gestione pari all'1,40% annuo.

La Commissione di gestione è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato pari allo 0,10% annuo.

La Commissione di gestione potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito. La Commissione di gestione annua non trattenuta ("percentuale della Commissione differita") verrà recuperata negli anni successivi da parte dell'Impresa secondo quanto riportato al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

11.3 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa applica ai Fondi Interni Assicurativi una commissione di gestione su base annua pari alle seguenti percentuali:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	% COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
Flex Moderato	1,50%
Flex Dinamico	1,65%
Flex Aggressivo	1,80%

La commissione di gestione viene trattenuta giornalmente dall'Impresa ed incide pertanto sul Valore delle Quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo, che viene pubblicato al netto di tale costo.

I Fondi Interni Assicurativi non prevedono alcuna commissione di performance.

La commissione di gestione è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato, pari allo 0,10% annuo.

11.4 COSTI DI RISCATTO PARZIALE

In caso di Riscatto parziale è prevista una spesa fissa a carico del Contraente pari a Euro 10,00 per ogni operazione riscatto parziale.

La spesa relativa al riscatto parziale viene prelevata dalla Gestione Interna Separata e dal Fondo Interno Assicurativo in proporzione alla ripartizione del Capitale maturato tra Gestione Interna Separata e Fondo Interno Assicurativo risultante al momento della richiesta.

11.5 COSTI PER OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

Per ogni operazione di Ribilanciamento Automatico effettuato dall'Impresa, la stessa trattiene un importo pari a Euro 5,00.

Art. 12 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Contraente decide, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, come ripartire il Capitale investito tra la Gestione Interna Separata e uno tra i Fondi Interni Assicurativi offerti dal presente Contratto. Sulla base della ripartizione prescelta dal Contraente, l'Impresa procederà all'investimento del Capitale nel Fondo Interno Assicurativo scelto e nella Gestione Interna Separata.

In ogni caso l'investimento destinato alla Gestione Interna Separata dovrà essere compreso tra un minimo del 10% e, procedendo per multipli del 10%, fino ad un massimo del 50% dell'Importo del Premio Investito; ne consegue che, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo prescelto consisterà in multipli del 10% con un minimo del 50% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio al netto dei Costi.

L'eventuale Versamento aggiuntivo corrisposto verrà ripartito tra la Gestione Interna Separata "LIFIN" e il Fondo Interno Assicurativo attivo al momento del versamento sulla base dell'ultima ripartizione scelta dal Contraente.

Il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo è espresso in Quote dello stesso; conseguentemente il Controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo sarà pari al numero di Quote detenute alla Data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

Ai fini della determinazione del numero di Quote relative al Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, si procede come segue:

- il Premio unico viene:
 - diminuito delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI";
 - diviso per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Conclusione.
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" ;
 - divisi per il Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di addebito sul conto corrente del Contraente.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione Interna Separata, l'Impresa investe i Premi versati, al netto delle spese di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Conclusione per il Premio unico e successivo alla Data di addebito su conto corrente del Contraente per gli eventuali Versamenti aggiuntivi.

Art. 13 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi è determinato giornalmente dall'Impresa, secondo le modalità indicate dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Il Valore delle Quote è pubblicato giornalmente su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 6 "VALORE DELLA QUOTA DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" della Nota Informativa.

Il Valore delle Quote è pubblicato al netto delle Commissioni di gestione applicate dall'Impresa, secondo le modalità e nella misura riportata nel Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

L'Impresa si riserva, previo avviso ai Contraenti, di modificare il giornale su cui è pubblicato il Valore della Quota.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore delle Quote dei Fondi, l'Impresa considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Valore delle Quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 14 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Capitale investito nella Gestione Interna Separata è pari alla parte di Premio unico versato allocato nella stessa, al netto della quota di spesa fissa attribuibile al Premio investito nella Gestione Interna Separata stessa e del Caricamento riportati al punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" che precede.

Il Capitale Assicurato è pari al:

- Capitale investito derivante dalla parte di Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata;
- aumentato di eventuali Parti di capitale destinate alla Gestione Interna Separata, derivanti da eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente e/o operazioni di Switch;
- diminuito di eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il Capitale Assicurato viene rivalutato dall'Impresa.

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita con le modalità indicate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% della Rivalutazione annua.

La rivalutazione annua si consolida al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata.

Art. 15 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di Riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre, in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la Quota residua di Capitale maturato.

Per esercitare il Riscatto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, tramite il Soggetto Incaricato o direttamente all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto all'Art. 19 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

15.1 RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato dall'Impresa come somma dei seguenti importi:

- a) il Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa, ulteriormente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa;
- b) le eventuali "Parti" di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata entrambe effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa;
- c) la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali "Parti" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa;
- d) il Controvalore del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa.

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Data di Decorrenza, per il Premio Unico e dalla data di investimento dei singoli Versamenti aggiuntivi, per le Quote acquisite con i versamenti Aggiuntivi.

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI DALLA DATA DI VERSAMENTO	PENALITÀ DI RISCATTO
Fino ad 1 anno	3,80%
Fino a 2 anni	3,50%
Fino a 3 anni	2,50%
Fino a 4 anni	2,00%
Fino a 5 anni	1,00%
Da 6 anni in poi	0,00%

Il valore di riscatto viene disinvestito proporzionalmente alla suddivisione tra Fondo Interno e Gestione Interna Separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punti a), b) e c) sono indicati al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Per data di ricevimento della richiesta di riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato, ovvero da parte dell'Impresa in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, sia per l'applicazione delle spese e delle penalità di riscatto previste dal Contratto.

Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

15.2 RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

L'importo del Riscatto parziale, liquidato dall'Impresa al Contraente, è ottenuto attraverso il disinvestimen-

to proporzionale – secondo la ripartizione del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione - dalla Gestione Interna Separata e dal Fondo Interno Assicurativo di quanto richiesto dal Contraente.

Le penalità indicate per il Riscatto parziale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato. Inoltre è applicata un'ulteriore spesa fissa pari a Euro 10,00 per ogni riscatto parziale.

La spesa fissa viene prelevata dalla Gestione Interna Separata e dal Fondo Interno Assicurativo in misura proporzionale al disinvestimento tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno attivo al momento del disinvestimento.

Il capitale residuo investito nella Gestione Interna Separata, inteso come differenza fra il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata stessa alla data di ricevimento della richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza annua secondo quanto previsto al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'importo del Riscatto parziale, calcolato al netto della tassazione prevista, risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il Capitale maturato residuo sulla medesima posizione dopo l'operazione di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 5.000,00.

vNon è possibile richiedere un Riscatto parziale nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale del Contratto.

15.3 PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata LIFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione rispetto alla Gestione Interna Separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 15.000.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione Interna Separata LIFIN.

Art. 16 OPZIONI CONTRATTUALI

Di seguito sono riepilogate le opzioni messe a disposizione dal Contratto ed attivabili su richiesta del Contraente.

16.1 OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Trascorsi tre anni dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con evidenza dei relativi Costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle rendite di Opzione scelte dall'aveente diritto contenenti i coefficienti per la determinazione della rendita di Opzione e le modalità per la sua Rivalutazione annuale.

16.2 OPZIONE DI RIMBORSO DEI PREMI VERSATI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RICORRENTI (di seguito PRESTAZIONI RICORRENTI)

L'Opzione prevede che per una durata fissa pari a 10 anni l'Impresa di Assicurazione eroghi una prestazione ricorrente al Contraente di importo e con la periodicità di pagamento scelte dallo stesso alla data di adesione all'Opzione.

L'Opzione non è gravata da nessuna spesa fissa.

Al momento dell'adesione all'Opzione il Contraente sceglie:

- la periodicità di pagamento delle prestazioni ricorrenti tra quelle previste: annuale, semestrale o trimestrale;
- la percentuale annua da applicare al Totale dei Premi Investiti tra quelle previste: 3% o 5%. Nel caso in cui la periodicità di pagamento prescelta sia semestrale o trimestrale ciascuna rata delle prestazioni ricorrenti sarà pari rispettivamente:
 - all'1,50% o al 2,50% del Totale dei Premi Investiti in caso di frazionamento semestrale;
 - allo 0,75% o all'1,25% del Totale dei Premi Investiti in caso di frazionamento trimestrale.

Per Totale dei Premi Investiti alla Data di riferimento si intende la somma dei premi investiti (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), diminuita dei Premi parzialmente riscattati e disinvestiti ed incrementata degli eventuali Versamenti aggiuntivi investiti, fino alla Data di riferimento.

Per Data di riferimento si intende il 10 del mese in cui ricade la ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale rispetto alla data di attivazione dell'Opzione.

La prestazione ricorrente verrà liquidata solo se l'importo sarà uguale o superiore a Euro 75,00, a prescindere dalla periodicità di pagamento prescelta.

L'Opzione è facoltativa ed attivabile, su richiesta del Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o nel corso della Durata del Contratto.

Le prestazioni ricorrenti vengono disinvestite dai Premi investiti nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata proporzionalmente alla suddivisione percentuale tra Fondo e Gestione Interna Separata alla Data di riferimento. Per la parte dei Premi investita nel Fondo Interno Assicurativo, l'erogazione avverrà mediante la riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto che verrà calcolato in base al valore della quota del Fondo alla Data di riferimento. Qualora – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore della Quota alla Data di Riferimento, l'Impresa di Assicurazione considererà il Valore della stessa del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Le operazioni di investimento o disinvestimento (Versamento aggiuntivo, Riscatti parziali, Switch) vengono effettuate in ordine cronologico; pertanto in presenza di precedenti operazioni effettuate sul Contratto non ancora perfezionate, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione del disinvestimento derivate dall'erogazione delle Prestazioni Ricorrenti.

L'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo della Prestazione Ricorrente entro il 30° giorno successivo alla Data di riferimento dell'Opzione.

Nel corso della Durata del Contratto, il Contraente rivolgendosi al Soggetto Incaricato e utilizzando l'apposito Modulo di richiesta Opzioni, potrà inoltre richiedere di:

- modificare la periodicità di pagamento prescelta o la percentuale annua da applicare al Totale dei Premi Investiti;
- disattivare l'Opzione
- riattivare l'Opzione una sola volta dopo che la precedente risulti disattivata solo se la somma delle Prestazioni Ricorrenti già liquidate nel corso della precedente Opzione non sia stata superiore al 50% del Totale dei Premi Investiti;
- riattivare l'Opzione una sola volta dopo che la precedente risulti scaduta solo se la somma delle prestazioni ricorrenti già liquidate nel corso della precedente Opzione non sia stata superiore al 50% del Totale dei Premi Investiti.

Nel caso di disattivazione e successiva riattivazione dell'Opzione, la durata dell'Opzione sarà sempre pari a ulteriori 10 anni.

La data di adesione all'Opzione:

- se questa viene attivata tramite la Proposta-certificato, coincide con la Data di Decorrenza;
- se questa viene attivata con il Modulo di richiesta Opzioni, corrisponde alla data di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato del Modulo debitamente compilato e sottoscritto.

Analogamente, la data di modifica o di disattivazione dell'Opzione coincide con la data di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato del Modulo debitamente compilato e sottoscritto.

L'Opzione verrà disattivata o modificata purchè la richiesta pervenga, completa di tutti i dati all'Impresa di Assicurazione almeno trenta giorni prima rispetto alla Data di riferimento; in caso contrario la modifica o la disattivazione verrà effettuata alla successiva Data di riferimento.

L'Impresa di Assicurazione non procederà alla liquidazione della Prestazione Ricorrente e l'Opzione verrà disattivata in automatico dall'Impresa stessa qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- l'importo della Prestazione Ricorrente risulti inferiore a Euro 75,00, a prescindere dalla periodicità di pagamento prescelta;
- nel caso in cui la somma delle Prestazioni Ricorrenti liquidate (calcolate tenendo conto di tutte le Prestazioni Ricorrenti già liquidate anche in caso di disattivazione dell'Opzione e di successiva riattivazione e comprendendo anche quella in fase di erogazione) dovesse superare il 50% del Totale dei Premi Investiti fino alla Data di Riferimento;
- il Capitale maturato alla Data di Riferimento maggiorato dell'imposta di bollo sia inferiore all'importo della Prestazione Ricorrente da erogare;
- alla Data di riferimento l'Impresa di Assicurazione o il Soggetto Incaricato abbiano già ricevuto la richiesta di liquidazione per decesso.

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione Prestazioni Ricorrenti e all'Opzione Ribilanciamento Automatico di cui al successivo punto 16.3.

16.3 OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

L'Opzione Ribilanciamento Automatico è facoltativa ed attivabile su richiesta del Contraente.

Il Ribilanciamento prevede che ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di Assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di Switch Automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale maturato.

Per suddivisione del Capitale maturato si intende la ripartizione percentuale del Capitale maturato tra il Fondo Interno Assicurativo prescelto e la Gestione Interna Separata, come risulta dall'ultima tra le seguenti operazioni effettuate nel corso della Durata del Contratto:

- allocazione del Premio unico alla Data di Decorrenza;
- riallocazione del Capitale maturato tramite un'operazione di Switch tra Fondi Interni Assicurativi e/o la Gestione Interna Separata richiesta dal Contraente o derivante da una precedente operazione di Switch automatico o di disinvestimento relativa all'opzione Prestazioni Ricorrenti.

Lo Switch automatico viene effettuato dall'Impresa di Assicurazione nei seguenti termini:

- ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di Assicurazione disinveste il Capitale maturato dalla Gestione Interna Separata e dal Fondo Interno Assicurativo in cui risulta allocato il Capitale stesso prendendo a riferimento il Valore della Quota alla ricorrenza stessa (Data Switch automatico);
- il Capitale maturato è diminuito della spesa fissa prevista dal Contratto per la presente Opzione, pari a 5,00 Euro;
- all'importo così ottenuto vengono applicate le percentuali di investimento tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno Assicurativo risultanti dalla suddivisione del Capitale maturato alla precedente

ricorrenza annuale, ottenendo l'importo da investire nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo;

- per quanto riguarda la parte di Capitale maturato nel Fondo Interno Assicurativo, l'investimento nello stesso viene effettuato con il Valore della Quota rilevato alla Data Switch automatico.

Qualora la Data di Switch automatico coincida con un giorno di Borsa chiusa, l'operazione sarà effettuata il primo giorno di Borsa aperta successivo.

L'Opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o, successivamente, nel corso della Durata del Contratto e rimane attiva per tutta la Durata del Contratto, fintanto che non viene disattivata dal Contraente. L'Opzione può essere attivata e disattivata anche più volte, rivolgendosi al Soggetto Incaricato e utilizzando l'apposito Modulo di richiesta Opzioni.

La data di adesione all'Opzione:

- se questa viene attivata tramite la Proposta-certificato, coincide con la Data di Decorrenza;
- se questa viene attivata successivamente alla sottoscrizione della Proposta-certificato attraverso il Modulo di richiesta Opzioni, corrisponde con la data di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato del Modulo debitamente compilato e sottoscritto.

Analogamente, la data di disattivazione dell'Opzione coincide con la data di ricevimento del Modulo da parte del Soggetto Incaricato; l'eventuale Switch automatico previsto dall'Opzione sarà comunque effettuato dall'Impresa di Assicurazione, qualora tale richiesta di disattivazione non pervenga alla stessa entro il settimo giorno antecedente la Data Switch automatico.

L'Opzione decade inoltre dalla Data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione o del Soggetto Incaricato.

In caso di contemporaneità tra l'operazione di Switch automatico e un'operazione di Versamento aggiuntivo o Riscatto o Switch, richiesta dal Contraente, viene effettuata prioritariamente dall'Impresa di Assicurazione l'operazione richiesta dal Contraente; pertanto lo Switch automatico, effettuato nella medesima data, risentirà di eventuali modifiche al Capitale maturato apportate dall'altra operazione.

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione Ribilanciamento Automatico ed all'Opzione Prestazioni Ricorrenti di cui al precedente punto.

Entro 30 giorni da ogni operazione di Switch automatico, l'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente una comunicazione denominata Lettera informativa dello Switch i cui contenuti sono riportati all'Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Art. 17 OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra:

- la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi;
- i soli Fondi Interni Assicurativi;

nel corso della Durata del Contratto, sottoscrivendo l'apposito Modulo disponibile presso il Soggetto Incaricato.

L'Impresa di Assicurazione informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello stesso, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo interessato dall'operazione alla data dello Switch (espresso in Euro);
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - valore delle Quote;
 - numero di Quote vendute ed acquistate.

SWITCH TRA GESTIONE INTERNA SEPARATA E FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazione di Switch tra Fondi Interni Assicurativi e la Gestione Interna Separata e viceversa nel rispetto dei limiti di cui al precedente Art. 10 "PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" alle seguenti condizioni:

-
- è possibile eseguire lo Switch tra Fondo e Gestione Interna Separata e viceversa trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza;
 - è consentita una sola operazione di Switch per ogni annualità di Contratto;
 - non è possibile eseguire lo Switch nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto;
 - non sono previsti Costi di Switch;
 - in ogni caso dopo l'operazione di Switch e nel rispetto dell'investimento per multipli del 10%:
 - almeno il 10% del Capitale maturato deve rimanere investito nella Gestione Interna Separata;
 - almeno il 50% del Capitale maturato deve rimanere investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto;
 - deve essere attivo esclusivamente un solo Fondo Interno Assicurativo.

L'Impresa effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno Assicurativo prescelto sulla base della percentuale di ripartizione indicata dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale assicurato allocato nella Gestione Interna Separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo Interno Assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- viene applicata la percentuale di investimento indicata dal Contraente, ottenendo l'importo da investire sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo.

Per data dello Switch si intende il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch da parte dell'Impresa.

Il Capitale assicurato allocato nella Gestione Interna Separata alla data dello Switch è pari al Capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di Switch, aumentato di eventuali Versamenti aggiuntivi confluiti nella Gestione Interna e diminuito di eventuali Riscatti parziali effettuati dalla Gestione Interna, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di Switch stesso.

Dalla data di Switch, l'importo investito nella Gestione Interna Separata si rivaluterà pro-rata per il tempo trascorso tra questa data e la data di ricorrenza annua del Contratto successiva.

SWITCH TRA FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di Switch nel rispetto dei limiti di cui al precedente Art. 10 "PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" tra Fondi Interni Assicurativi alle seguenti condizioni:

- è possibile eseguire lo Switch tra Fondi Interni Assicurativi trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza senza alcuna limitazione in termini di numerosità all'interno dell'annualità di polizza;
- non è possibile eseguire la sostituzione nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto;
- non sono previsti Costi di Switch;
- sul medesimo Contratto non potranno essere attivi contemporaneamente due o più Fondi Interni Assicurativi; lo Switch tra Fondi presuppone quindi il disinvestimento totale del Capitale maturato dal Fondo che si intende sostituire e il reinvestimento totale del Capitale maturato nel nuovo Fondo Interno prescelto.

L'Impresa effettuerà lo Switch convertendo il Capitale maturato espresso in Quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto in quote di un altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli previsti dal presente Contratto.

Il Controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto ottenuto moltiplicando il numero di Quote del Fondo per il Valore delle stesse alla Data di Switch viene così trasformato in Quote del Fondo Interno scelto al momento della richiesta di Switch dividendo il Controvalore stesso per il Valore della Quota del nuovo Fondo determinata alla Data dello Switch.

Per Data dello Switch si intende il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch da parte dell'Impresa.

SWITCH AUTOMATICO A SEGUITO DELL'ADESIONE ALL'OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO (FONDI INTERNI ASSICURATIVI/GESTIONE INTERNA SEPARATA)

A seguito all'attivazione dell'Opzione Ribilanciamento Automatico l'impresa di Assicurazione effettua degli Switch automatici. Ciascuna operazione di Switch automatico è gravata da una spesa fissa pari a Euro 5,00. Le operazioni di Switch automatico hanno delle tempistiche certe, che dipendono dalla ricorrenza del giorno di adesione all'Opzione.

La descrizione del meccanismo di funzionamento dell'opzione è riportata al precedente punto 16.3 "OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO".

L'Impresa di Assicurazione, nel caso effettui una o più operazioni di Switch automatico, trasmette al Contraente entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato lo Switch, una comunicazione per informarlo dell'avvenuta operazione.

Art. 18 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 19 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'impresa di Assicurazione al numero verde 800-894504 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI ADESIONE ALL'OPZIONE PRESTAZIONE RICORRENTE

Per il pagamento dell'importo relativo alla rivalutazione annua, è necessario che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, indichi sulla stessa le coordinate bancarie dove accreditare l'importo (intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN).

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua entro il 30° giorno dall'anniversario della data di decorrenza cui tale importo si riferisce.

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, i nuovi estremi per la liquidazione che l'Impresa dovrà utilizzare.

Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate, e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l'importo relativo alla rivalutazione annua viene tenuto a disposizione dall'Impresa, senza beneficiare di ulteriori rivalutazioni, fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liquidazione in questo caso verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le nuove coordinate bancarie.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all'Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:

1. **Richiesta di liquidazione**
2. **Certificato di morte**
3. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**
4. **Documentazione medica.**

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di Assicurazione:

- per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva Life S.p.A., Via Scarsellini n. 14 -20161 Milano - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i seguenti documenti:

- **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:** la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento . Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- **DOCUMENTO D'IDENTITÀ:** copia di un valido documento di identità;
- **CODICE FISCALE:** copia del codice fiscale;
- **CONTATTO:** indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- **PE.P.:** occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- **FATCA/CRS:** occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- **LEGAME DI PARENTELA:** occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso;
- **PRIVACY:** occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy.

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: **“Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:”**

a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)

- la non esistenza di disposizioni testamentarie;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):

- che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta).
- Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:

1. In caso di MORTE NATURALE:

Occorre presentare un **Certificato Medico**, attestante la causa del decesso.

- ##### 2. In caso di morte violenta – infortunio, omicidio o suicidio-
- oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa si riserva di richiedere copia del **Verbale dell'Autorità giudiziaria** che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del **referto autoptico** e delle **indagini tossicologiche**, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'impresa di Assicurazione, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l'Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800-894.504, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia del Decreto del Giudice Tutelare** (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito www.aviva.it nella sezione "moduli" -);
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia della procura autenticata dalle autorità competenti**, che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (*si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie*);
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;**
- **copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore),** ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
- **copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;**
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;**
- **indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);**
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del Rappresentante Legale (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore),** dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell'imposta di successione, e per le successioni apertesesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D.Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:

- la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l'importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

- la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

- Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà inviare all'Impresa la seguente documentazione:

- **copia di un valido documento di identità** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **copia del codice fiscale** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l'intestatario del conto **corrente bancario** ed il **codice IBAN**;
- indicazione della **professione/attività prevalente** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **indicazione F.A.T.C.A.:** il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;

- **in presenza dell'Esecutore dell'operazione:** dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica;
- **indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.:** per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **certificato di esistenza in vita** dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un **valido documento di identità dell'Assicurato**;
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario;
- **inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale**, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante, può esercitare l'**opzione di conversione del capitale in rendita** inviando all'Impresa una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all'Impresa il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio -;
- **nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica** dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
 - **dati anagrafici** dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di **P.E.P.:** per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs.231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014;
 - copia della **Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.**

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 20 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.

Art. 21 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 22 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in un numero di Quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dello stesso rimane di proprietà dell'Impresa.

Art. 23 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

L'impresa invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito cedere il Contratto, costruire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

Art. 25 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 26 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente e ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE RELATIVA AL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconosce una Rivalutazione annua per la sola parte del Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata LIFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE ANNUA

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di Decorrenza, il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sulla base del rendimento fatto registrare dalla Gestione Interna Separata LIFIN.

Il Rendimento Finanziario, conseguito dalla Gestione Interna Separata LIFIN e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce all'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di Decorrenza, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della stessa.

Il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sarà pari al Rendimento Finanziario, determinato come sopra definito, diminuito della Commissione di gestione, pari all'1,40%.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

Il Tasso di Rivalutazione annua coincide con il Beneficio finanziario come sopra definito.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale Assicurato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata non consenta all'Impresa di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima verrà opportunamente ridotta fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito "percentuale della Commissione differita") tra la Commissione di gestione annua ed il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione Interna Separata verrà recuperata interamente o parzialmente negli anni successivi – in funzione della capienza disponibile-.

Alla ricorrenza annuale del Contratto viene determinato l'eventuale importo da recuperare negli anni successivi ("Commissione differita") pari alla somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale Assicurato alla ricorrenza annua precedente moltiplicato per la "percentuale della Commissione differita";
- le eventuali quote di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi o da operazioni di switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro rata, ovvero per il tempo trascorso fra la data di investimento e la data di ricorrenza annua, per la "percentuale della Commissione differita";
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso dei 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la data di ricorrenza annua, per la "percentuale della Commissione differita".

B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto:

- il Capitale Assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data;
- l'aumento del Capitale Assicurato viene comunicato al Contraente.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di Decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione Differita, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua fino a che la Commissione differita non sia stata recuperata totalmente.

L'eventuale Rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

RECUPERO DELLE COMMISSIONI DIFFERITE

Ad ogni ricorrenza annua, le eventuali Commissioni Differite potranno essere dedotte fino ad un importo massimo pari al 50% della Rivalutazione annua. Pertanto, l'Impresa di Assicurazione procederà al recupero parziale o totale delle Commissioni Differite relative agli anni precedenti, in funzione della capienza disponibile, al fine di garantire l'attribuzione al Capitale Assicurato di un importo minimo pari al 50% dell'eventuale Rivalutazione annua. Gli importi relativi alle Commissioni differite non recuperate potranno essere dedotti dalle Rivalutazioni annue successive.

CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale Assicurato eventualmente rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale Assicurato alla ricorrenza precedente, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali quote di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la precedente data di ricorrenza annua.

La rivalutazione annua viene riconosciuta al netto delle eventuali Commissioni Differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate che potranno essere dedotte con i limiti sopra riportati.

Per la determinazione della prestazione in caso di decesso, del valore di riscatto o in caso di Switch in uscita dalla Gestione Interna Separata, il Capitale Assicurato relativo alla Gestione Interna Separata e le eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione stessa vengono rivalutate pro rata sulla base della Misura di Rivalutazione annua applicata ai Contratti con anniversario nello stesso mese in cui viene effettuata l'operazione.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN, di seguito per brevità LIFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione LIFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione LIFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		Limiti	
Obbligazionario governativo(*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate(*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\geq 0%	\leq 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata LIFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Data ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2017

3.3 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI “Flex MODERATO” – “Flex DINAMICO” – “Flex AGGRESSIVO”.

L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati:

- I. Flex MODERATO
- II. Flex DINAMICO
- III. Flex AGGRESSIVO

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell’Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente stesso all’atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente, come descritto al successivo Art. 11 “MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione dei Fondi Interni Assicurativi è l’Euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo dei Fondi è quello di consentire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in asset azionari, obbligazionari e monetari, combinati fra loro mediante un’asset allocation flessibile ed attiva, basata su metodologie quantitative e qualitative che permettono una diversificazione degli investimenti ed un controllo del rischio.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote e delle azioni degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall’eventuale rischio di cambio.

In particolare, l’investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall’Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi.

La caratteristica dei Fondi è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in parti di Organismi di Investimento Collettivo in valori Mobiliari (OICR) sia di diritto italiano che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e successive modifiche (c.d. "armonizzati"). Non è esclusa la possibilità di investire, in misura principale, in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA.

È prevista la facoltà di investire in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio dei Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 36/2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall'Impresa attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo e del profilo di rischio di ciascun Fondo e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo Art. 7 "CRITERI D'INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione dei Fondi e le relative scelte di investimento a società appartenenti al Gruppo Aviva o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

Art. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

7.1 Flex MODERATO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	50%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.2 Flex DINAMICO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	70%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.3 Flex AGGRESSIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	90%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Art. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione. Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari alle seguenti percentuali su base annua:

- Fondo Interno Assicurativo Flex MODERATO: 1,50%
 - Fondo Interno Assicurativo Flex DINAMICO: 1,65%
 - Fondo Interno Assicurativo Flex AGGRESSIVO: 1,80%
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, per ciascuna delle classi di quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR. Sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità. Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore al:

- 2,00% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore di ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sui Fondi Interni Assicurativi non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

9.1 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del

Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario di ciascuna classe di quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

9.2 TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige separatamente il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni, che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione alla fine di ogni esercizio, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1. "ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di un Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione, avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini

economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

Data ultimo aggiornamento: 26 aprile 2017.

4. GLOSSARIO

Aviva Valore Più Special (Tariffa UO1L)

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da Costi.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Beneficio finanziario: è pari al Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata al netto la Commissione di gestione.

Capitale Assicurato: capitale allocato nella Gestione Interna Separata, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Capitale maturato: capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere in caso di decesso dell'Assicurato ovvero in caso di riscatto prima della scadenza, al lordo delle eventuali penalità. Esso è determinato in base alla valorizzazione determinata secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione del Capitale investito nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo prescelto in corrispondenza della data di valorizzazione effettuata.

Capitale investito: è la parte dei Premi versati che viene effettivamente investita nella Gestione Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Caricamento: parte dei Premi versati dal Contraente destinata a coprire i Costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

Commissione differita: l'importo delle Commissioni di gestione da recuperare da parte dell'Impresa determinato applicando la percentuale della Commissione differita al Capitale Assicurato- investito nella Gestione Interna Separata, alla ricorrenza annua precedente e alle eventuali quote di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi o switch effettuati nel corso dell'ultimo anno. Ad ogni ricorrenza annua, le eventuali Commissioni differite potranno essere dedotte fino ad un importo massimo pari al 50% della Rivalutazione annua.

Commissione di gestione: è il costo per la gestione finanziaria che l'Impresa trattiene per la Gestione Interna Separata: annualmente dal Rendimento finanziario della stessa; per i Fondi Interni Assicurativi: giornalmente dal patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed incide pertanto sulla valorizzazione delle quote dei Fondi;

Consolidamento: meccanismo in base al quale il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale Assicurato allocato nella Gestione Interna Separata.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento del Premio unico all'Impresa.

Contratto: contratto di Assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato).

Controvalore: equivale all'importo del Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo prescelto in relazione ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore del Fondo si ottiene moltiplicando il Valore della Quota ad una determinata data per il numero delle Quote detenute dal Contraente alla medesima data.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'Impresa di Assicurazione.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da Costi.

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente e da parte dell'Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il Premio unico.

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero il quarto giorno di Borsa aperto successivo alla Data di Conclusione. La Data di Decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma.

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.

Fondo Interno Assicurativo: fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno dell'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa, in cui sono fatti confluire i premi che, al netto dei Costi, sono convertiti in quote (unit) del Fondo. A seconda delle attività finanziarie nella quali il patrimonio è investito può appartenere a diverse categorie.

Gestione Interna Separata: fondo appositamente creato dall'Impresa gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono parte dei Premi versati al netto dei Costi. Dal Rendimento Finanziario ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione Separata "Forme Individuali LIFIN".

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa: - Aviva Life S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad I SVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura complementare prestata direttamente dall'Impresa e consiste nell'aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell'Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.

Opzione da capitale in rendita: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile in caso di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Opzione Prestazione Ricorrente: prevede che l'Impresa corrisponda al Contraente, per una durata pari a 10 anni, una prestazione ricorrente di un importo predeterminato e con la periodicità di pagamento scel-

te dal Contraente al momento dell'attivazione dell'Opzione. Le prestazioni ricorrenti vengono disinvestite dai premi investiti nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata.

Opzione Ribilanciamento Automatico: prevede che, ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di Assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di Switch automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale investito nella Gestione Separata e nel singolo Fondo.

Parti: rappresentano le Quote di Capitale della Gestione Interna Separata investite tramite versamenti aggiuntivi/ Switch o disinvestite tramite riscatti parziali/ Switch.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D.Lgs 231/2007 e s.m.i. e Art 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014;

Percentuale della Commissione differita: differenza non trattenuta tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata. Tale percentuale verrà recuperata dall'Impresa di Assicurazione negli anni successivi, garantendo in ogni caso l'attribuzione al Capitale Assicurato di un importo minimo pari al 50% della Rivalutazione annua;

Premi investiti: sono la somma dei Premi versati dal Contraente – Premio unico e Versamenti aggiuntivi – al netto dei Costi gravanti sui premi previsti dal Contratto.

Premi versati: la somma del Premio unico e di eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente nel corso della Durata del Contratto.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa al momento della conclusione del Contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale caso morte.

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione.

Quota: unità di misura di un Fondo Interno Assicurativo. Rappresenta la "Quota" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo stesso. Quando si sottoscrive un Fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento Minimo Garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua, che l'Impresa garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione Interna Separata. Per questo Contratto, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: importo che viene attribuito alla ricorrenza annua, al Capitale Assicurato allocato nella Gestione Interna Separata. Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione debba recuperare l'eventuale Commissione differita, al Capitale Assicurato viene attribuito un importo minimo pari al 50% della Rivalutazione annua.

Soggetto Incaricato: sportello di Banca popolare di Bari S.c.p.A. e di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto.

Switch: possibilità data al Contraente di modificare la suddivisione percentuale del Capitale maturato nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Interni Assicurativi collegati al presente Contratto. Lo Switch determina il passaggio di parte del Capitale maturato dalla Gestione Separata in un Fondo o viceversa oppure il passaggio di parte del Capitale maturato da un Fondo ad un altro.

Switch automatico: l'operazione di Switch effettuata dall'Impresa di Assicurazione rispetto al Fondo Interno Assicurativo indicato dal Contraente, qualora quest'ultimo aderisca all'Opzione Ribilanciamento Automatico.

Total Expense Ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dei Fondi Interi Assicurativi ed il patrimonio medio, su base giornaliera, degli stessi.

Trasmissione delle Lettere: la trasmissione delle comunicazioni in corso di rapporto avverrà in modalità cartacea salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale. Tale consenso può essere revocato nel corso della durata contrattuale.

Valore della quota: il valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio unico previsto dal Contratto.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc..) in un dato periodo di tempo.

5. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente e/o all'Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Life S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "Società") – titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni, ai servizi richiesti nonché al servizio home insurance, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al Contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del Contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del Contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il Contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Life S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Life S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.



Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_life_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
Aviva Valore Più Special
Multiramo a Premio Unico
Tariffa (UO1L)

COD. PRODOTTO	AGENZIA	RETE BANCA	SPORTELLO	COLLOCATORE	PROPOSTA - CERTIFICATO N.
CONTRAENTE (nel caso in cui il Contraente sia un'Impresa inserire i dati del Legale Rappresentante (*)):					
Cognome e Nome					
Luogo e data di nascita					
Indirizzo			Indirizzo di corrispondenza		
Documento di identità			Numero		
Ente, Luogo e Data rilascio			Sesso		
Codice fiscale			SAE RAE TAE		
Professione Attività economica:			Numero di cellulare		
Indirizzo E-mail					
Nel caso in cui il Contraente sia un'impresa					
Ragione Sociale					
Indirizzo		Prov.	CAP	Partita Iva Comune	Cod. Paese
Attività lavorativa prevalente					
Cod. SAE		Cod. TAE		Cod. RAE Cod. ATECO	
IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, qual è la classe di soggetti che beneficia delle attività svolte dall'ente					
n° iscrizione registro imprese/rea					
(*) Si allega un documento comprovante il potere di rappresentare legalmente l'Impresa					
ASSICURATO:					
Cognome e Nome					
Luogo e data di nascita					
Codice fiscale			Sesso		
Indirizzo			Numero		
Documento di identità			SAE RAE TAE		
Ente, Luogo e Data rilascio					
Professione Attività economica:					
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:					
Descrizione					
LUOGO E DATA _____			IL CONTRAENTE _____		
ALLOCAZIONE DEL PREMIO					
(la quota destinabile alla Gestione Interna Separata deve essere compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 50% con multipli del 10%)					
Il Contraente sceglie la seguente suddivisione del Capitale Investito tra la Gestione Interna Separata "LIFIN" e il Fondo Interno Assicurativo scelto:					
LIFIN:					
FONDO INTERNO ASSICURATIVO:					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa UO1L):					
PREMIO UNICO (Comprensivo dei Costi): (Importo minimo Euro 10.000,00)					
DATA SCADENZA: VITA INTERA					

COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

(Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione)

Le spese da applicarsi al Premio unico sono le seguenti:

- SPESA FISSA: pari a 50,00 Euro:
- CARICAMENTO PERCENTUALE: Sull'importo del Premio Unico e degli eventuali Versamenti aggiuntivi, ognuno calcolato a sé stante ed al netto della spesa di cui al precedente paragrafo, vengono applicati i seguenti caricamenti:
 - Caricamento del 3,50% sul premio al netto della spesa fissa, per la parte di premio Unico o di Versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
 - Nessun Caricamento per la parte di premio Unico o di Versamenti aggiuntivi investita nel Fondo Interno.

ADESIONE ALL'OPZIONE PRESTAZIONI RICORRENTI

(La data di adesione all'opzione si intende coincidente con la Data di Decorrenza)

Il Contraente dichiara di volersi avvalere dell'opzione Prestazioni Ricorrenti prevista dal Contratto, con le modalità di seguito indicate e chiede che l'importo delle Prestazioni ricorrenti venga accreditato sul conto corrente a lui intestato:

CODICE IBAN:

Prestazioni ricorrenti

(% annua del totale dei premi versati):

Frequenza di corresponsione:

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

ADESIONE ALL'OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

(La data di adesione all'opzione si intende coincidente con la Data di Decorrenza)

Il Contraente dichiara di volersi avvalere dell'opzione Ribilanciamento automatico prevista dal Contratto

Spesa fissa su ciascuna operazione di ribilanciamento automatico Euro 5,00.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

OPZIONE PRESTAZIONI RICORRENTI

Il Contraente dichiara di NON aderire all'Operazione Prestazioni Ricorrenti in fase di sottoscrizione del Contratto.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

Il Contraente dichiara di NON aderire all'Opzione Ribilanciamento Automatico in fase di sottoscrizione del Contratto.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio unico viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente appoggiato presso il Soggetto Incaricato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Attenzione: è escluso il pagamento in contanti

La data di valuta è da considerarsi coincidente con la Data di decorrenza.

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO

Il Titolare autorizza la Banca ad addebitare il Premio unico sul proprio rapporto nr.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

IL TITOLARE _____

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 4: Limitazioni della maggiorazione caso morte; Art. 5: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 6: Conclusione del Contratto; Art. 7: Decorrenza del Contratto; Art. 8: Diritto di Recesso del Contraente; Art. 15: Riscatto; Art. 19: Pagamenti dell'Impresa; Art. 24: Cessione, Pegno e Vincolo, 3.1.Clausola di Rivalutazione.

LUOGO E DATA _____

L'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

IL CONTRAENTE _____

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE dichiara di aver:

- ricevuto il Fascicolo Informativo – redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi, il Glossario, le informazioni sul trattamento dei dati personali e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione;
- ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n.5/2006 – i dati essenziali del Soggetto Incaricato e della sua attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dal Soggetto Incaricato);
- di aver ricevuto il Progetto esemplificativo personalizzato relativo alla parte di Premio Investita nella Gestione Interna Separata.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente potrà recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente:

- Qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio unico versato;
- Qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. La parte di Premio destinato alla Gestione Interna Separata "LIFIN";
 2. La parte di Premio destinata al Fondo Interno Assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della differenza fra il valore unitario delle Quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto.
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Art. 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del Premio unico, che il Contratto è concluso e che Aviva Life S.p.A. - l'Impresa di Assicurazione -, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatto salvo errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione dello stesso. L'Impresa trasmette al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione e che riepiloga i dati identificativi del Contratto;
- prendono atto che il pagamento del Premio unico viene effettuato con la modalità indicata nella sezione relativa alla "Modalità di Pagamento".

Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA _____

L'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali soggetti (riportare ragione sociale, sede legale e codice fiscale/partita iva) _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 8 DEL 3 MARZO 2015

Il consenso è da ritenersi valido solo in caso di indicazione dell'indirizzo E-MAIL nella sezione dell'anagrafica contraente.

Io sottoscritto, acconsento a ricevere in formato elettronico la documentazione in corso di rapporto relativa al presente contratto.

SI NO

Sono consapevole che tale consenso:

- può essere revocato in ogni momento;
- può essere reso anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
- non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la Proposta-Certificato assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il Contraente dichiara di voler comunque sottoscrivere il Contratto.

MOTIVAZIONI

LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE _____

Spazio riservato al Soggetto Incaricato

Dichiaro di aver proceduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con la modalità sopra indicata. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

NOME E COGNOME _____

CODICE SOGGETTO INCARICATO _____ CODICE AGENZIA _____

LUOGO E DATA _____ IL SOGGETTO INCARICATO _____

Data ultimo aggiornamento: 26 aprile 2017

Aviva Life S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_life_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008